



Bruxelles, 5 novembre 2025
(OR. en)

14929/25

CLIMA 502
ENV 1158

RISULTATI DEI LAVORI

Origine: Segretariato generale del Consiglio

Destinatario: Delegazioni

n. doc. prec.: 14716/25

Oggetto: Presentazione da parte dell'UE dell'aggiornamento del contributo determinato a livello nazionale (NDC) alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)
- Approvazione

Si trasmette in allegato per le delegazioni la presentazione da parte dell'UE sul tema in oggetto, approvata dal Consiglio nella 4129^a sessione, tenutasi il 4 e 5 novembre 2025.

ALLEGATO

**PRESENTAZIONE DA PARTE DELLA PRESIDENZA DANESE DEL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA E DELLA COMMISSIONE EUROPEA A NOME
DELL'UNIONE EUROPEA E DEI SUOI STATI MEMBRI**

5 novembre 2025

Oggetto: Il contributo determinato a livello nazionale dell'Unione europea e dei suoi Stati membri

Questa presentazione si compone di quattro sezioni: 1) contesto, 2) contributo determinato a livello nazionale (*nationally determined contribution* - NDC) dell'Unione europea, 3) progressi nell'azione per il clima e 4) informazioni fornite a fini di chiarezza, trasparenza e comprensione (*Information provided to facilitate Clarity, Transparency and Understanding* - ICTU) dell'NDC.

I. CONTESTO

1. L'Unione europea (UE) e i suoi Stati membri hanno presentato il loro contributo previsto determinato a livello nazionale (*intended nationally determined contribution* - INDC) il 6 marzo 2015, unitamente a un allegato contenente informazioni quantificabili e qualitative sull'INDC, in linea con le decisioni adottate in occasione della 20^a sessione della Conferenza delle Parti (COP) tenutasi a Lima.
2. L'INDC dell'UE è divenuto NDC nel momento in cui l'UE ha ratificato l'accordo di Parigi nell'ottobre 2016, con un obiettivo di riduzione di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

3. Nel 2019, come strategia di crescita, l'UE ha varato il Green Deal europeo, che consiste in un pacchetto di iniziative strategiche che avviano l'UE sulla strada di una transizione verde, con l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, ponendo al centro l'equità sociale e la solidarietà, senza lasciare indietro nessuno e nessun territorio. Nell'ambito del Green Deal europeo tutti i settori di intervento devono contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici e sostenere misure in vari settori economici, tra cui l'energia, i trasporti, l'industria, l'edilizia, l'ambiente, l'agricoltura, la finanza sostenibile, l'economia circolare, la salute e altro ancora.
4. Nel dicembre 2019 il Consiglio europeo (che comprende i capi di Stato o di governo degli Stati membri dell'UE, il presidente del Consiglio europeo e la presidente della Commissione europea) ha approvato l'obiettivo di realizzare un'UE a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con l'accordo di Parigi.
5. Il 5 marzo 2020 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato una strategia di sviluppo a lungo termine a basse emissioni di gas a effetto serra dell'UE e dei suoi Stati membri, che rispecchia il suddetto obiettivo della neutralità climatica, e ha trasmesso tale strategia al segretariato dell'UNFCCC.
6. L'11 dicembre 2020 il Consiglio europeo ha approvato un nuovo e più ambizioso obiettivo climatico dell'UE per il 2030 applicabile all'UE e ai suoi 27 Stati membri, che consiste in "una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990" e il 18 dicembre 2020 lo ha presentato al segretariato dell'UNFCCC come NDC aggiornato e rafforzato¹.

¹ https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf.

7. Il 30 giugno 2021 l'UE ha adottato un regolamento che stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'UE al più tardi entro il 2050, allo scopo di conseguire successivamente emissioni negative, e istituisce il quadro giuridico per il conseguimento della neutralità climatica, noto come normativa europea sul clima². Tale regolamento ha confermato la riduzione interna delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, fissandola come obiettivo giuridicamente vincolante. Ha modificato inoltre il quadro esistente per istituire il comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, un organismo indipendente composto da esperti scientifici ad alto livello, al fine di orientare il processo decisionale dell'UE in materia di ambizione climatica.
8. Il 16 ottobre 2023 l'UE ha presentato il suo NDC aggiornato, che prevede una riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, corredata delle informazioni ICTU complete, tra cui le informazioni sui quadri strategici (ossia il pacchetto "Pronti per il 55 %"), sulle ipotesi e sulle metodologie alla base dell'attuazione a livello nazionale dell'NDC.
9. Il 6 febbraio 2024 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione sul traguardo climatico europeo per il 2040³, che comprende una raccomandazione relativa a un traguardo intermedio per il 2040 che tiene conto del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, nonché una valutazione d'impatto dettagliata e una relazione sul bilancio del carbonio⁴.

² Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica.

³ EUR-Lex - 52024DC0063 - IT - EUR-Lex.

⁴ <https://climate-advisory-board.europa.eu/reports-and-publications/scientific-advice-for-the-determination-of-an-eu-wide-2040/scientific-advice-for-the-determination-of-an-eu-wide-2040-climate-target-and-a-greenhouse-gas-budget-for-2030-2050.pdf/@@download/file>.

10. Il 29 gennaio 2025 la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione "Bussola per la competitività dell'UE" che illustra misure per dare forma e forza al mercato unico, anche stimolando la domanda di prodotti e servizi che saranno fondamentali per l'economia del futuro. La comunicazione promuove ulteriormente standard elevati in materia di protezione dei consumatori, un'economia sociale di mercato e la decarbonizzazione come parte integrante della competitività europea. La comunicazione sottolinea inoltre che i cambiamenti climatici e gli eventi meteorologici estremi rappresentano una crescente minaccia per la sicurezza economica e riconosce la necessità di adattarsi agli inevitabili effetti dei cambiamenti climatici.
11. La comunicazione "Il patto per l'industria pulita", pubblicata dalla Commissione europea il 26 febbraio 2025, illustra i piani della Commissione europea per accelerare la decarbonizzazione, garantendo nel contempo il futuro dell'industria manifatturiera in Europa grazie al rafforzamento della resilienza e della competitività strategiche.
12. Il 2 luglio 2025 la Commissione europea ha proposto una modifica della normativa dell'UE sul clima, stabilendo un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni nette dell'UE del 90 % entro il 2040, compreso un possibile contributo limitato di crediti internazionali di alta qualità a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi.
13. Il 5 novembre 2025 il Consiglio dell'UE ha concordato la sua posizione sulla proposta della Commissione europea che modifica la normativa dell'UE sul clima⁵, compreso un obiettivo giuridicamente vincolante di riduzione delle emissioni nette entro il 2040, comprensivo di un contributo adeguato di crediti internazionali di alta qualità a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, secondo modalità che siano al tempo stesso ambiziose ed efficaci in termini di costi. In seguito alla fissazione del traguardo per il 2040 e in linea con le revisioni legislative previste, la Commissione europea elaborerà proposte per un quadro strategico necessario per raggiungere il traguardo per il 2040 in modo equo ed efficiente sotto il profilo dei costi.

⁵ In attesa di un accordo definitivo tra i colegislatori.

II. IL CONTRIBUTO DETERMINATO A LIVELLO NAZIONALE DELL'UE E DEI SUOI STATI MEMBRI

14. Con questa presentazione, e sulla base dei risultati del primo bilancio globale, prima della COP 30 l'UE comunica un successivo NDC, che rappresenta una progressione rispetto all'attuale NDC, e chiede al segretariato dell'UNFCCC di includere tale NDC e le informazioni pertinenti contenute nella presente comunicazione nella relazione di sintesi sull'NDC.
15. In risposta alla decisione 6/CMA.3 relativa a tempistiche comuni per gli NDC e alla decisione 1/CMA.5 sul bilancio globale, l'UE e i suoi Stati membri, agendo congiuntamente, mirano a conseguire entro il 2035 un contributo *indicativo* di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra compresa tra il 66,25 e il 72,5 % rispetto al 1990. Tale valore si basa su traiettorie lineari indicative derivanti, da un lato, dagli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e il 2050 e, dall'altro, dall'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 e dal traguardo climatico per il 2040 indicato nella posizione del Consiglio dell'Unione europea.
16. Il segretariato è gentilmente invitato a mantenere attivo tale NDC nel registro degli NDC quale NDC dell'UE e di ciascuno dei suoi Stati membri e a mantenere attivo nel registro degli NDC l'attuale NDC per il 2030. Entrambi gli NDC dovrebbero essere riportati chiaramente nelle pagine del registro degli NDC dedicate all'UE e a ciascuno dei suoi Stati membri.

III. PROGRESSI DELL'UE E DEI SUOI STATI MEMBRI NELL'AZIONE PER IL CLIMA

17. Nel complesso, i dati provvisori per il 2023 mostrano che le emissioni nette di gas a effetto serra dell'UE sono attualmente in linea con una riduzione lineare dal livello del 2020 all'obiettivo dell'UE per il 2030 di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990. Le riduzioni delle emissioni dell'UE registrate nel 2023, chiaramente legate all'accelerazione della transizione energetica, gettano una solida base per il futuro e rafforzano la fiducia circa la capacità dell'UE di conseguire i propri obiettivi climatici in modo equo e competitivo. Le riduzioni delle emissioni dell'UE sono compatibili con la scienza e con i percorsi della sesta relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) nonché con la richiesta di riduzioni significative, rapide e durature delle emissioni globali di gas a effetto serra del 43 % rispetto ai livelli del 2019 entro il 2030.

a) Il contributo dell'UE agli sforzi globali concordati nel risultato del primo bilancio globale

18. Il risultato del primo bilancio globale concordato in occasione della COP 28 di Dubai ha fornito azioni concrete per accelerare l'ambizione di sostenere la trasformazione dei sistemi energetici, in linea con l'obiettivo di mantenere raggiungibile il limite di temperatura di 1,5°C. Per la prima volta tutte le parti hanno riconosciuto che l'abbandono graduale dei combustibili fossili e la decarbonizzazione dei sistemi energetici sono al centro della soluzione della crisi climatica e dell'efficace attuazione dell'accordo di Parigi.
19. Il bilancio globale ha sottolineato inoltre che, per conseguire l'obiettivo di temperatura previsto dall'accordo di Parigi, è importante conservare, proteggere e ripristinare la natura e gli ecosistemi, anche attraverso maggiori sforzi volti ad arrestare e invertire la deforestazione e il degrado forestale entro il 2030, nonché altri ecosistemi terrestri e marini che fungono da pozzi e serbatoi di gas a effetto serra conservando la biodiversità.
20. Il bilancio globale ha rilevato l'importanza della transizione verso stili di vita sostenibili e modelli sostenibili di consumo e produzione negli sforzi volti ad affrontare i cambiamenti climatici, anche attraverso approcci improntati all'economia circolare.
21. Il bilancio globale ha fortemente incoraggiato le parti a preparare NDC ambiziosi in tutti i settori economici, che interessino tutti i gas a effetto serra e siano in linea con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C.
22. Tutte le parti sono invitate a contribuire a tutti gli sforzi globali concordati nel bilancio globale, che riconosce la necessità di riduzioni significative, rapide e durature delle emissioni globali di gas a effetto serra in linea con i percorsi verso il valore di 1,5°C.

23. Di seguito sono illustrati alcuni esempi di come l'UE contribuisce a tali sforzi globali:
- i) **Triplicare la capacità di energia rinnovabile a livello mondiale e raddoppiare il tasso medio annuo globale di miglioramenti dell'efficienza energetica entro il 2030**
24. L'UE ha convenuto di potenziare l'ambizione in materia di risparmio energetico attraverso un obiettivo rafforzato di riduzione del consumo di energia finale a livello dell'UE dell'11,7 % nel 2030, rispetto alle proiezioni dello scenario di riferimento dell'UE per il 2020, e un nuovo obiettivo volto a garantire che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia finale lordo dell'UE sia pari ad almeno il 42,5 % nel 2030, con un ulteriore sforzo per aumentare al 45 % la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia finale lordo dell'UE nel 2030. Questa maggiore ambizione, adottata nell'ambito del piano REPowerEU per eliminare gradualmente la dipendenza dai combustibili fossili russi, porterà a un'accelerazione della transizione energetica nell'UE, in cui le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, unitamente al risparmio energetico, costituiranno le leve più efficienti per aumentare la sicurezza energetica dell'UE e compiere progressi nel percorso verso la neutralità climatica sia a breve che a lungo termine.
25. Il principale motore dell'evoluzione del mix energetico dell'Europa è la rapida installazione di capacità di energia rinnovabile. Nel 2023 l'UE ha costruito 50 gigawatt (GW) di nuova capacità di energia solare, il livello più elevato mai registrato finora, e 15 GW di nuova capacità eolica. Nel 2023 la capacità combinata di energia solare ed eolica nell'UE era di quasi 480 GW⁶, ai quali si possono aggiungere 152 GW di capacità idroelettrica installata. Secondo le ultime informazioni disponibili dell'ENTSO-E⁷, nel 2024 nell'UE si sono aggiunti almeno 46 GW di nuova capacità di energia solare e 14 GW di nuova capacità di energia eolica⁸. Per integrare e rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica, l'UE ha fissato un obiettivo di interconnessione elettrica di almeno il 15 % entro il 2030⁹.

⁶ Eurostat, "Electricity production capacities by main fuel groups and operator".

⁷ Piattaforma per la trasparenza dell'ENTSO-E.

⁸ Si tratta di una stima che non include la capacità non collegata alla rete aggiunta al sistema. [Statistiche dell'ENTSO-E sull'energia elettrica "Net Generating Capacity"](#).

⁹ Ciò significa che ciascuno Stato membro dell'UE dovrebbe disporre di un'infrastruttura elettrica che gli consenta di importare, dagli Stati membri dell'UE limitrofi, l'equivalente di almeno il 15 % della capacità di produzione di energia elettrica sul suo territorio.

26. La direttiva sulle energie rinnovabili introduce un obiettivo vincolante per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (*renewable fuels of non-biological origin* - RFNBO) usati a scopi finali energetici e non energetici nel settore industriale. Entro il 2030 almeno il 42 % dell'idrogeno usato nell'industria per scopi finali energetici e non energetici dovrebbe provenire da fonti rinnovabili, e almeno il 60 % entro il 2035. La direttiva fissa inoltre un obiettivo indicativo volto all'aumento di 1,6 punti percentuali della quota media di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell'industria. In aggiunta, fissa un obiettivo parziale di consumo di biocarburanti avanzati, biogas e combustibili rinnovabili RFNBO nei trasporti pari al 5,5 %, di cui almeno l'1 % dovrebbe essere costituito da RFNBO.
27. Nel settore dell'edilizia, un obiettivo indicativo del 49 % per la quota di energia rinnovabile entro il 2030, mentre gli obiettivi in materia di riscaldamento e raffrescamento aumenteranno annualmente di 0,8 punti percentuali fino al 2025 e di 1,1 punti percentuali dal 2026 al 2030.
28. In risposta a tali misure, nel 2023 le fonti energetiche rinnovabili hanno costituito fino al 45,3 % del consumo lordo di energia elettrica nell'UE, ossia oltre 4 punti percentuali in più rispetto all'anno precedente (41,2 % nel 2022). Nel 2023 l'energia rinnovabile è stata la principale fonte di produzione di energia elettrica (44 %). Si stima che nel 2024 la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia salita al 47 % della produzione netta di energia elettrica nell'UE.
29. La direttiva sull'efficienza energetica introduce inoltre l'obbligo, per il settore pubblico, di svolgere un ruolo esemplare. Gli enti pubblici dell'UE sono tenuti a ridurre il loro consumo complessivo di energia finale di almeno l'1,9 % l'anno rispetto al 2021 e garantire ogni anno la ristrutturazione di almeno il 3 % della superficie coperta totale dei loro edifici riscaldati e/o raffrescati.
30. Nel 2023 il consumo di energia finale è sceso a 894 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, con una riduzione del 5,7 % rispetto al 2021¹⁰.

¹⁰ Eurostat.

ii) Accelerare gli sforzi per l'eliminazione graduale dell'energia da carbone non soggetto ad abbattimento delle emissioni

31. L'UE e i suoi Stati membri hanno convenuto che il settore dell'energia debba essere prevalentemente privo di combustibili fossili ben prima del 2050, sottolineando l'importanza di puntare a realizzare un sistema energetico globale completamente o prevalentemente decarbonizzato negli anni 2030, senza lasciare spazio a nuova energia da carbone¹¹.
32. Nel 2024, dal carbone è stato prodotto l'11 % dell'energia elettrica dell'UE, ossia la quota più bassa registrata finora per questo combustibile fossile¹². L'energia solare (304 TWh) ha superato l'energia da carbone (269 TWh) per la prima volta nel 2024, il che significa che il carbone è passato da terza fonte di energia nel 2019 a sesta fonte nel 2024¹³.

iii) Accelerare gli sforzi globali che tendono a sistemi energetici a zero emissioni nette, servendosi di combustibili a zero e a basse emissioni di carbonio ben prima della metà del secolo o al massimo attorno a tale data

33. Nel 2023 il mix di energia primaria nell'UE, ossia la gamma di fonti energetiche disponibili, era composto da cinque diverse fonti: petrolio greggio e prodotti petroliferi (36 %), gas naturale (21 %), energie rinnovabili (20 %), energia nucleare (12 %) e combustibili fossili solidi (10 %)¹⁴.
34. La decarbonizzazione del settore dell'industria è fondamentale per conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi. L'Europa sta accelerando la decarbonizzazione dell'industria e fungendo da apripista per evitare dipendenze dalle emissioni nei settori industriali in cui è difficile abbattere le emissioni, attraverso lo sviluppo, l'espansione e la diffusione di tecnologie con emissioni prossime allo zero, ad esempio mediante il patto per l'industria pulita. Il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS 1) crea un incentivo finanziario importante per la decarbonizzazione dell'industria, che tra il 2005 e il 2023 ha ridotto di quasi il 50 % le emissioni di gas a effetto serra nel settore industriale¹⁵.

¹¹ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14285-2023-INIT/it/pdf>.

¹² Fraunhofer sulla base della piattaforma per la trasparenza dell'ENTSO-E.

¹³ [European Electricity Review 2025 | Ember](#).

¹⁴ Eurostat.

¹⁵ *2024 Carbon Market Report: a stable and well-functioning market, driving emissions from power and industry installations to a historic reduction of 16.5%* (Commissione europea).

35. L'UE ha approvato le proposte FuelEU Maritime e ReFuelEU Aviation volte a integrare lo scambio di quote di emissione per i settori marittimo e aereo a sostegno della loro transizione verso combustibili sostenibili per gli aeromobili e le navi.
36. FuelEU Maritime fissa limiti massimi per l'intensità media annua dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo delle navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate che fanno scalo nei porti europei, indipendentemente dalla bandiera. Gli obiettivi garantiranno che l'intensità dei gas a effetto serra dei combustibili utilizzati nel settore diminuisca gradualmente nel tempo, iniziando col ridursi del 2 % entro il 2025 e del 14,5 % entro il 2035, fino a raggiungere una riduzione dell'80 % entro il 2050.
37. ReFuelEU Aviation promuove un maggiore utilizzo dei carburanti sostenibili per l'aviazione (SAF) e fissa requisiti per i fornitori di carburante per l'aviazione al fine di aumentare gradualmente la quota di SAF miscelata con il carburante convenzionale fornito negli aeroporti dell'UE, portandola al 2 % dal 2025 e al 70 % dal 2050¹⁶.
- iv) **Abbandonare gradualmente i combustibili fossili nei sistemi energetici in modo giusto, ordinato ed equo, accelerando l'azione in questo decennio critico, così da conseguire l'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050, d'accordo con i dati scientifici**
38. L'UE e i suoi Stati membri hanno posto l'accento sull'importanza di conseguire l'eliminazione graduale a livello mondiale dei combustibili fossili non soggetti ad abbattimento e il raggiungimento di un picco seguito da un calo nel loro consumo già in questo decennio per conseguire la necessaria mitigazione, come indicato dall'IPCC. L'UE e i suoi Stati membri hanno inoltre rimarcato l'importanza che il settore dell'energia sia prevalentemente privo di combustibili fossili ben prima del 2050 e l'importanza di puntare a realizzare un sistema energetico globale completamente o prevalentemente decarbonizzato negli anni 2030, senza lasciare spazio a nuova energia da carbone, dal momento che in tale settore sono già ampiamente disponibili misure a zero emissioni efficaci sotto il profilo dei costi, che offrono molteplici benefici, tra l'altro, per lo sviluppo sostenibile, la salute umana e la qualità dell'aria, la creazione di posti di lavoro e la sicurezza energetica, nonché l'importanza di eliminare gradualmente, nei sistemi energetici, l'attuale produzione globale di energia elettrica in centrali a carbone non soggette ad abbattimento, in modo da mantenere raggiungibile l'obiettivo relativo alla temperatura di 1,5°C.

¹⁶ https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/maritime/decarbonising-maritime-transport-fueleu-maritime_en.

39. L'UE e i suoi Stati membri sottolineano che gli obiettivi globali in materia di energie da fonti rinnovabili ed efficienza energetica devono andare di pari passo con il risparmio energetico e l'eliminazione graduale della produzione e del consumo di energia da combustibili fossili a livello globale. L'UE e i suoi Stati membri hanno sostenuto questi obiettivi generali mediante politiche e misure concrete a favore di una pianificazione ecologica.
40. Si stima che nel 2024 le fonti prive di emissioni abbiano prodotto il 73 % dell'energia elettrica dell'UE, di cui il 47,3 % da fonti rinnovabili¹⁷ e il 23,4 % da fonti nucleari¹⁸. L'energia eolica e idroelettrica ha rappresentato oltre due terzi dell'energia elettrica totale prodotta da fonti rinnovabili (rispettivamente 39 % e 30 %), mentre il restante terzo dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili proveniva dall'energia solare (22 %), dai combustibili (8 %) e solo lo 0,5 % circa dall'energia geotermica.
41. La domanda di gas naturale è diminuita del 18 % nel periodo agosto 2022 - dicembre 2024 (rispetto alla media dei cinque anni precedenti la crisi), superando l'obiettivo volontario del 15 %¹⁹.
42. Nel settore dei trasporti vi è un pacchetto legislativo a sostegno della decarbonizzazione, comprensivo di un atto normativo sulla riduzione delle emissioni delle autovetture, dei furgoni e dei veicoli pesanti²⁰ e di un sistema di scambio di quote di emissione incentrato sulle emissioni dei combustibili fossili nel trasporto su strada²¹ oltre che nell'edilizia (ETS 2).

¹⁷ Eurostat.

¹⁸ Eurostat.

¹⁹ REPowerEU - 2 years on (europa.eu).

²⁰ Cfr. il punto 54 più sotto per maggiori informazioni.

²¹ Cfr. il punto 55 più sotto per maggiori informazioni.

- v) **Accelerare le tecnologie a zero e a basse emissioni, tra cui l'energia da fonti rinnovabili, le tecnologie nucleari, di abbattimento e di assorbimento quali la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio, in particolare nei settori in cui è difficile abbattere le emissioni, e la produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio**
43. L'UE e i suoi Stati membri sottolineano che le tecnologie di riduzione delle emissioni che non danneggiano in modo significativo l'ambiente esistono su scala limitata e devono essere utilizzate per ridurre le emissioni provenienti principalmente da settori in cui sono difficili da abbattere e che le tecnologie di assorbimento devono contribuire alle emissioni negative globali. Fanno inoltre presente che tali tecnologie non dovrebbero essere utilizzate per ritardare l'azione per il clima in settori in cui sono disponibili alternative di mitigazione praticabili, efficaci ed efficienti in termini di costi, in particolare in questo decennio critico.
44. L'UE evidenzia che nel contesto dell'attuazione di tutti gli sforzi globali connessi all'energia concordati nell'ambito del bilancio globale, in maniera determinata a livello nazionale, nel rispetto del mix energetico di ciascun paese, le parti sono state invitate a contribuire agli sforzi globali volti ad accelerare le tecnologie a zero e a basse emissioni. Nel 2023, ad esempio, il 44 % della produzione totale di energia elettrica nell'UE era imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, mentre il 23 % di tale produzione era imputabile alle centrali nucleari.
45. L'UE riconosce i progressi compiuti nello sviluppo delle tecnologie di riduzione delle emissioni e il loro potenziale ruolo futuro nella riduzione delle emissioni principalmente nei settori in cui sono difficili da abbattere, al fine di accelerare la decarbonizzazione e conseguire la neutralità climatica entro il 2050.
46. Le proiezioni della Commissione europea, che riflettono gli obiettivi dell'UE in materia di RFNBO stabiliti nella direttiva sulle energie rinnovabili, indicano un consumo di idrogeno rinnovabile pari a 3-4 Mt H₂ entro il 2030.
47. La Commissione europea si sta adoperando per istituire, entro il 2026, una piattaforma di aggregazione per il CO₂ dell'UE che sostenga le imprese che catturano il CO₂ nell'acquisto di servizi della catena del valore del CO₂.
48. La Commissione europea si sta adoperando per introdurre, negli appalti pubblici, criteri diversi dal prezzo quale chiaro incentivo per i produttori ad aumentare la produzione sostenibile e resiliente, sulla base dell'esperienza del regolamento sull'industria a zero emissioni nette per le tecnologie pulite. Nel 2025 uscirà un atto legislativo sull'accelerazione della decarbonizzazione industriale, volto a creare un'etichetta per i prodotti a basse emissioni di carbonio, mentre nel 2026 verrà proposta una revisione del quadro in materia di appalti pubblici.

vi) Ridurre rapidamente e sensibilmente le emissioni diverse dal biossido di carbonio a livello mondiale, tra cui in particolare le emissioni di metano entro il 2030

49. Il regolamento dell'UE sui gas fluorurati, entrato in vigore nel 2024, introduce restrizioni più rigorose per l'utilizzo degli idrofluorocarburi (HFC), tra cui un calendario per l'eliminazione graduale degli HFC nell'UE significativamente più serrato e un impegno giuridicamente vincolante a favore dell'eliminazione totale degli HFC entro il 2050.
50. In base alle ipotesi del regolamento dell'UE sul metano volto a ridurre le emissioni di metano nell'UE e in tutto il mondo, combinate con le ipotesi del pacchetto "Pronti per il 55 %", potrà essere ridotto in modo efficiente sotto il profilo dei costi il 77 % delle emissioni di metano provenienti dai settori del petrolio, del gas e del carbone dell'UE previste per il 2030²². Con il regolamento sulla condivisione degli sforzi viene invece affrontata la questione delle emissioni di metano provenienti dall'agricoltura.
51. Inoltre, il regolamento dell'UE sul metano, combinato con il pacchetto "Pronti per il 55 %", contribuirà direttamente anche alla quantificazione e all'eliminazione delle emissioni di metano notevolmente più consistenti connesse al consumo di combustibili fossili dell'UE ma che si verificano al di fuori dell'UE. Non si conoscono con precisione né la portata di tali emissioni né le riduzioni di emissioni associate all'azione in questione; stime del settore privato le attestano tuttavia a 6,5 Mt di emissioni di metano nel 2022 (193,7 Mt di CO₂ equivalente - CO₂eq) e le riduzioni direttamente attribuibili a 1,9 Mt di metano nel 2031 (56,62 Mt di CO₂eq), in aggiunta alle riduzioni ricorrenti di 2,8 Mt di metano (83,44 Mt CO₂eq)²³.
52. Più in generale, l'UE contribuisce direttamente alla quantificazione e all'abbattimento delle emissioni di metano a livello mondiale, anche in qualità di copresidente dell'impegno globale sul metano e di importante finanziatore dell'azione internazionale sul metano sia in maniera diretta che attraverso l'Osservatorio internazionale delle emissioni di metano e la Coalizione per il clima e l'aria pulita del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (*United Nations Environment Programme - UNEP*).

²² Regolamento dell'UE sul metano ([2024/1787](#)), considerando 6.

²³ Rystad Energy/Clean Air Task Force "[Impact of EU methane import performance standard](#)", 13 novembre 2023, diapositiva 44. Conversioni di CO₂eq effettuate utilizzando un GWP100 di 29,8 sulla base degli orientamenti della sesta relazione di valutazione (*Sixth Assessment Report - AR6*) dell'IPCC per il metano fossile.

vii) Accelerare la riduzione delle emissioni prodotte dal trasporto su strada in diverse maniere, anche grazie allo sviluppo di infrastrutture e alla rapida diffusione di veicoli a zero e a basse emissioni

53. Gli Stati membri dell'UE hanno obiettivi giuridicamente vincolanti da conseguire entro il 2030 per ridurre le emissioni di gas a effetto serra provenienti da settori quali trasporti interni, agricoltura, rifiuti ed edilizia nell'ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi²⁴. L'UE ha adottato provvedimenti legislativi per disciplinare il trasporto su strada e l'edilizia e ulteriori settori — principalmente la piccola industria non inclusa nell'ETS 1²⁵ — nell'ambito di un sistema distinto di scambio di quote di emissione (ETS 2)²⁶.
54. L'UE ha adottato provvedimenti legislativi che mirano a ridurre del 55 % le emissioni di CO₂ per le autovetture nuove e del 50 % per i furgoni nuovi a partire dal 2030 (scenario di riferimento 2021) e a ridurre del 100 % le emissioni di CO₂ per le autovetture e i furgoni nuovi a partire dal 2035. Inoltre, l'UE ha adottato un ulteriore provvedimento legislativo per ridurre le emissioni di CO₂ prodotte dai veicoli pesanti nuovi del 45 % a partire dal 2030, del 65 % a partire dal 2035 e del 90 % a partire dal 2040, con un sotto-obiettivo specifico di riduzione del 90 % entro il 2030 e del 100 % entro il 2035 per gli autobus urbani (scenario di riferimento 2019).
55. Nel 2023, i veicoli elettrici a batteria sono stati l'alternativa più popolare alle automobili a benzina e diesel: hanno infatti rappresentato oltre il 14,6 % del totale delle autovetture nuove vendute nell'UE. Le auto elettriche ibride ricaricabili hanno rappresentato un ulteriore 7,7 %. Attualmente, più di un'auto nuova su cinque vendute in Europa può dunque essere ricaricata elettricamente.
56. Sebbene nell'UE le emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori economici presentino un chiaro andamento discendente, le emissioni prodotte dai trasporti si collocano ancora ben al di sopra dei livelli del 1990. Il trasporto su strada rappresenta quasi i tre quarti del totale delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti, compresi i trasporti aerei e marittimi internazionali, e il 30 % del totale delle emissioni nette di gas a effetto serra, comprese quelle prodotte dai trasporti aerei e marittimi internazionali. La parte del leone nelle emissioni di gas a effetto serra dovute al trasporto stradale spetta ai veicoli commerciali leggeri: le autovetture e, in misura minore, i furgoni sono responsabili di oltre il 70 % di tali emissioni.

²⁴ [Ufficio delle pubblicazioni](#).

²⁵ Contesto fornito nella sezione b) Progressi nell'attuazione dell'NDC dell'UE per il 2030.

²⁶ https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/ets2-buildings-road-transport-and-additional-sectors_en.

57. Nel 2023 l'UE ha adottato un regolamento sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi che mira a sostenere la transizione verso modi di trasporto più sostenibili e mettere l'UE sulla buona strada per la piena decarbonizzazione nel settore dei trasporti entro il 2050. Il regolamento stabilisce una serie di obiettivi nazionali obbligatori per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'UE per i veicoli stradali, le navi e gli aeromobili in stazionamento.
58. L'UE riconosce il ruolo delle infrastrutture ferroviarie, dei trasporti pubblici e della mobilità attiva quali leve significative per promuovere il trasferimento modale e, in ultima analisi, ridurre le emissioni dovute al trasporto su strada. Nel 2023 il traffico ferroviario ha registrato 429 miliardi di passeggeri-km, a fronte dei 386 miliardi del 2022 (+11,2 %). È il numero più elevato segnalato dalle principali imprese ferroviarie dall'inizio della raccolta dei dati nel 2004.
- viii) **Eliminazione graduale, il prima possibile, delle sovvenzioni inefficienti ai combustibili fossili che non affrontano le questioni della povertà energetica o delle transizioni giuste**
59. L'UE e i suoi Stati membri hanno chiesto l'eliminazione graduale, il prima possibile, delle sovvenzioni ai combustibili fossili che non affrontano le questioni della povertà energetica o di una transizione giusta. Tale impegno è stato ribadito in diverse conclusioni del Consiglio e si riflette in strumenti giuridici quali la direttiva sull'efficienza energetica²⁷, con cui si invitano gli Stati membri a eliminare le sovvenzioni a favore dei combustibili fossili incompatibili con l'obiettivo della neutralità climatica.
60. Le sovvenzioni attuali sono stabilite nell'ambito di un quadro a livello dell'UE nel quale la fissazione del prezzo del carbonio è stata progressivamente estesa a tutta l'economia. Tali sovvenzioni hanno pertanto svolto un ruolo anche nel sostenere una transizione climatica agevole, in particolare nei principali settori vulnerabili.

²⁷ Direttiva (UE) 2023/1791.

61. Le sovvenzioni ai combustibili fossili nell'UE sono rimaste relativamente stabili (circa 57-62 miliardi di EUR) nel periodo 2015-2021 e risultavano in calo prima della crisi energetica del 2022²⁸.
 62. Questa tendenza positiva ha subito una battuta d'arresto quando le sovvenzioni sono aumentate durante la crisi per attenuare l'impatto del rincaro senza precedenti dei prezzi dell'energia sull'accessibilità economica dell'energia per i cittadini/le imprese. Di conseguenza, nel 2022 si è verificato un aumento delle sovvenzioni ai combustibili fossili di quasi il 120 % (136 miliardi di EUR), aumento che è proseguito pur registrando un andamento più moderato nel 2023 (111 miliardi di EUR), in quanto molte delle misure di crisi sono state prorogate a causa dei prezzi rimasti elevati rispetto ai loro livelli storici. Quasi la metà di tali misure (43 %) ha tuttavia carattere temporaneo e sarà revocata entro la fine del 2025.
 63. La relazione 2024 della Commissione europea sulle sovvenzioni all'energia nell'UE²⁹ ha individuato la necessità di un maggiore impegno e mira a promuovere politiche più incisive a lungo termine per eliminare gradualmente i combustibili fossili. Questo lavoro procederà su vari fronti, anche nell'ambito della valutazione dei piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC) effettuata dalla Commissione europea.
- ix) Conservare, proteggere e ripristinare la natura e gli ecosistemi, anche attraverso maggiori sforzi per arrestare e invertire la deforestazione e il degrado forestale entro il 2030, nonché altri ecosistemi terrestri e marini**
64. Il Green Deal europeo svolge un ruolo fondamentale nel proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'UE così come nel proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. L'UE agisce su più fronti per contrastare le crisi climatiche e naturali e massimizzare l'allineamento delle misure in materia di clima e biodiversità negli NDC e nelle strategie e nei piani d'azione nazionali a favore della biodiversità.

²⁸ La stima delle sovvenzioni ai combustibili fossili a livello dell'UE-27 si basa su un approccio inventoriale dal basso verso l'alto che aggrega i trasferimenti di bilancio diretti e le agevolazioni fiscali ai combustibili fossili in tutti gli Stati membri. [COM\(2025\) 17 final, Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Relazione 2024 sulle sovvenzioni all'energia nell'UE](#).

²⁹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2025:17:FIN>.

65. Il pacchetto "Pronti per il 55 %" ha rafforzato il settore dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura (*land use, land-use change and forestry* - LULUCF), in particolare fissando l'obiettivo di pozzi di assorbimento del carbonio a -310 Mt di CO₂eq entro il 2030, il che equivale a un aumento degli assorbimenti netti nel settore del suolo di ulteriori 42 Mt di CO₂eq rispetto alla media del periodo 2016-2018, con obiettivi specifici per i diversi Stati membri. Migliora inoltre il monitoraggio, attraverso tecniche come il telerilevamento, e chiede di valutare le sinergie con l'arresto e l'inversione della perdita di biodiversità.
66. Oltre al pacchetto "Pronti per il 55 %", varie altre iniziative del Green Deal europeo mirano a mantenere e aumentare i pozzi e gli stock di carbonio così come la resilienza del settore LULUCF, contribuendo nel contempo a proteggere la biodiversità e a promuovere servizi ecosistemici e la transizione verso un'economia circolare efficiente sotto il profilo delle risorse e una bioeconomia sostenibile.
67. L'aumento degli assorbimenti di carbonio costituirà un complemento essenziale del proseguimento delle ambiziose riduzioni delle emissioni, con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia nell'UE entro il 2050 e quello di conseguire successivamente emissioni negative. A tal fine, il primo quadro volontario a livello dell'UE per la certificazione degli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti³⁰ mira a promuovere l'assorbimento e lo stoccaggio del biossido di carbonio, così come le riduzioni delle emissioni provenienti da torbiere, zone umide, acque e risorse marine e suoli agricoli, attraverso processi industriali, prodotti di stoccaggio del carbonio e carboniocoltura di lunga durata. Nel caso della carboniocoltura, il quadro di certificazione dell'Unione dovrebbe anche promuovere la diffusione di attività che generino benefici collaterali per la biodiversità, contribuendo in tal modo agli obiettivi di ripristino della natura stabiliti dalla normativa dell'Unione. Il quadro di certificazione dell'Unione comporterà un impatto positivo inequivocabile sul clima.

³⁰ Regolamento (UE) 2024/3012.

68. La politica agricola comune europea, attuata negli Stati membri in modi diversi attraverso piani strategici nazionali, contribuisce a ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dal settore agricolo grazie a misure come regimi ecologici, impegni agro-climatico-ambientali e regimi di investimento (non) produttivo. Tali regimi di sovvenzione sostengono ad esempio: i prati permanenti, la costruzione di nuovi elementi (di legno) del paesaggio, la salute del suolo, le superfici con torbiere e gli investimenti nelle aziende agricole che riducono l'uso di energia, aumentano l'efficienza energetica o consentono il passaggio alle energie rinnovabili³¹.
69. La revisione della direttiva sulle energie rinnovabili ha rafforzato i criteri di sostenibilità per la bioenergia, con l'obiettivo di ridurre al minimo le conseguenze negative sulla biodiversità e sui pozzi di assorbimento LULUCF. Tale revisione ha migliorato la coerenza tra il regolamento LULUCF e gli incentivi all'uso della biomassa per la produzione di energia previsti dalla direttiva sulle energie rinnovabili.
70. Riconoscendo l'interdipendenza tra i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, come sostenuto dall'IPBES e dall'IPCC, sottolineando la necessità di adottare un approccio integrato su tali questioni per affrontare entrambe le crisi esistenziali e portando avanti la decisione della COP CBD 16 sul clima e la biodiversità³², l'UE ribadisce il suo impegno a rispettare gli obiettivi in materia di biodiversità contenuti nella comunicazione della Commissione europea concernente la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, in linea con il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità (nell'ambito della convenzione sulla diversità biologica). La strategia dell'UE sulla biodiversità sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi per affrontare le cause dirette e indirette della perdita di biodiversità e di risorse naturali. Ribadisce l'esigenza di integrare pienamente gli obiettivi in materia di biodiversità in altri settori, come l'agricoltura, la pesca e la silvicoltura, e di garantire un'attuazione coerente delle misure dell'UE in questi ambiti.

³¹ https://agriculture.ec.europa.eu/media/news/estimating-climate-change-mitigation-potential-cap-strategic-plans-2024-11-22_en#:~:text=The%2031%20million%20tonnes%20of,enhanced%20carbon%20sequestration%20per%20year

³² CBD/COP/DEC/16/22.

71. La strategia dell'UE per le foreste per il 2030 mira a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di biodiversità nonché dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 e della neutralità climatica al più tardi entro il 2050. Riconosce il ruolo centrale e multifunzionale delle foreste e il contributo dei silvicoltori e dell'intera catena del valore di questo settore per dar vita, entro il 2050, a un'economia sostenibile e climaticamente neutra e preservare il dinamismo e la prosperità delle comunità rurali.
72. Parallelamente, la strategia "Dal produttore al consumatore" mira a rendere i sistemi alimentari equi, sani e rispettosi dell'ambiente. Riportare i nostri sistemi alimentari su un percorso sostenibile offre anche nuove opportunità per gli operatori nella catena del valore alimentare. Le nuove tecnologie e scoperte scientifiche, associate a una maggiore sensibilizzazione dell'opinione pubblica e alla domanda di alimenti sostenibili, andranno a vantaggio di tutti i portatori di interessi. La strategia, che contribuisce al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, vuole far sì che l'attuale sistema alimentare dell'UE diventi un modello sostenibile.
73. Il regolamento sul ripristino della natura (normativa sul ripristino della natura) è entrato in vigore nell'agosto 2024. La normativa, che mira a ripristinare la biodiversità dell'UE e ad arrestare l'ulteriore perdita di biodiversità in tutto il territorio terrestre e marino, è fondamentale per conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e adattarsi ai cambiamenti climatici, e contribuisce a rafforzare la sicurezza alimentare per i cittadini dell'UE attraverso il ripristino delle torbiere e degli habitat marini, l'inversione del declino degli insetti impollinatori e una migliore connettività dei fiumi e delle foreste. In tal modo, la normativa sosterrà il conseguimento di altre ambizioni europee, come la sicurezza e la resilienza idriche. È inoltre uno strumento fondamentale per aiutare l'UE e i suoi Stati membri a rispettare gli impegni internazionali in materia di biodiversità stabiliti dal quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità, anche mirando a rafforzare l'integrazione della biodiversità nelle misure climatiche, per far sì che non siano dannose per la natura, tra l'altro attraverso la promozione di soluzioni basate sulla natura.
74. La normativa avvia un processo di ripresa continua e duratura della natura in tutti i mari e le terre degli Stati membri dell'UE, incoraggiando nel contempo uno sviluppo economico più sostenibile in molteplici settori, promuovendo una produzione agricola sostenibile e cooperando strettamente con lo sviluppo delle energie rinnovabili.

75. Come obiettivo generale da raggiungere a livello dell'UE ai sensi di tale normativa, gli Stati membri mettono in atto misure di ripristino in almeno il 20 % delle zone terrestri e il 20 % delle zone marine dell'UE entro il 2030. Entro il 2050 tali misure dovrebbero essere poste in atto per tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino.
76. Riconoscendo il contributo a vario titolo della deforestazione e del degrado forestale alla crisi climatica globale, con l'aumento delle emissioni di gas a effetto serra, l'eliminazione permanente di capacità di assorbimento del carbonio, la diminuzione della resilienza ai cambiamenti climatici della zona colpita e la riduzione sostanziale della sua biodiversità e della sua resilienza, l'UE sostiene gli sforzi globali che mirano ad arrestare e invertire la deforestazione e il degrado forestale attraverso prodotti a deforestazione zero³³. Ai sensi del regolamento, qualsiasi operatore o commerciante che immette tali materie prime sul mercato dell'UE, o le esporta dall'UE, deve essere in grado di dimostrare che i prodotti non provengono da terreni recentemente disboscati o non hanno contribuito al degrado forestale.
77. Considerando che gli oceani sono essenziali per l'energia, i dati e le risorse strategiche e per la regolazione del clima della Terra, la Commissione europea ha adottato un "patto per gli oceani" volto a promuovere un approccio globale e la collaborazione tra gli Stati membri, le regioni e i portatori di interessi pertinenti, compresi i pescatori, i professionisti dell'economia blu, gli innovatori, gli investitori, gli scienziati e la società civile.

x) Modelli sostenibili di consumo e produzione

78. Sulla base del piano d'azione per l'economia circolare del 2020, l'UE ha adottato diverse misure legislative riguardanti la progettazione dei prodotti, la responsabilizzazione dei consumatori, la promozione di un consumo sostenibile e l'attenzione ai settori ad alta intensità di risorse, come l'elettronica e le TIC, le batterie e i veicoli, gli imballaggi, la plastica, i prodotti tessili, la costruzione e l'edilizia, i prodotti alimentari, ecc.

³³ Regolamento (UE) 2023/1115.

79. Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili (ESPR) è entrato in vigore nel luglio 2024 e il piano di lavoro ESPR 2025-2030 è stato adottato nell'aprile 2025. Sono attualmente in corso lavori per elaborare atti delegati che stabiliscano requisiti di sostenibilità per gruppi specifici di prodotti. Sulla base del successo della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, l'ESPR renderà i prodotti più sostenibili, efficienti sotto il profilo energetico e circolari, contribuendo in tal modo a ridurre le emissioni derivanti dalla produzione e dal consumo.
80. Inoltre, l'UE sta attuando regolamenti specifici per prodotto relativi alle batterie e agli imballaggi e rifiuti di imballaggio, che contribuiranno in modo significativo a migliorare la sostenibilità di tali catene di prodotti. L'elettrificazione della società necessaria per mitigare i cambiamenti climatici porterà a una crescita esponenziale dell'uso di batterie e dei rifiuti di batterie. Il regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie³⁴, entrato in vigore il 17 agosto 2023, fornisce il quadro essenziale per gestire l'intero ciclo di vita delle batterie, l'approvvigionamento e il recupero dei materiali e quindi portare avanti le ambizioni dell'UE in materia di economia circolare, inquinamento zero, transizione verso l'energia pulita e autonomia strategica.
81. Anche altri atti legislativi dell'UE, quali il regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, il regolamento sulle batterie, la direttiva relativa ai veicoli fuori uso e la revisione della direttiva quadro sui rifiuti per quanto concerne i rifiuti tessili e alimentari, contribuiscono a ridurre le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla produzione e dal consumo di prodotti, fissando requisiti di sostenibilità in termini di progettazione, promuovendo il riutilizzo dei materiali, ampliando i regimi di responsabilità estesa del produttore e affrontando la questione del fine vita dei prodotti (riducendo al minimo le emissioni connesse a incenerimento e discariche).

³⁴ Regolamento (UE) 2023/1542.

82. La direttiva riveduta sulle emissioni industriali, entrata in vigore nell'agosto 2024, mira a ridurre al minimo l'impatto dell'inquinamento sulla salute delle persone e sull'ambiente riducendo le emissioni nocive industriali e derivanti dall'allevamento intensivo di bestiame in tutta l'UE. Nel 2026 l'UE inizierà a lavorare a un atto legislativo sull'economia circolare che consentirà la libera circolazione di prodotti circolari, materie prime secondarie e rifiuti all'interno del mercato unico dell'UE. Promuoverà inoltre una maggiore offerta di riciclaggio di alta qualità e stimolerà la domanda di materiali secondari e prodotti circolari, riducendo nel contempo i costi delle materie prime. Le nuove fonti di materie prime, come i materiali riciclati e quelli a base biologica, sostituiranno sempre più le materie vergini di origine fossile utilizzate, ad esempio, nella plastica.

b) Progressi nell'attuazione dell'NDC dell'UE per il 2030

83. Il quadro strategico "Pronti per il 55 %" su cui si basa l'attuazione del nostro obiettivo per il 2030 è stato messo in pratica, ad eccezione della revisione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici, che è in corso. Le politiche previste dal quadro strategico comprendono la direttiva EU ETS, un nuovo ETS per l'edilizia, il trasporto stradale e ulteriori settori (ETS 2), il regolamento sulla condivisione degli sforzi, le norme in materia di CO₂ per le autovetture e i furgoni, il regolamento LULUCF, il regolamento su un quadro di certificazione per gli assorbimenti di carbonio e la carboniocoltura, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), il Fondo sociale per il clima, FuelEU Maritime, il regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi, ReFuelEU Aviation, la direttiva sull'efficienza energetica, la direttiva sulle energie rinnovabili, la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, le norme aggiornate per decarbonizzare i mercati del gas e promuovere l'idrogeno, nonché il regolamento dell'UE sul metano per il settore dell'energia. L'UE rimane sulla buona strada per quanto riguarda il rispetto degli impegni che ha assunto in materia di clima.

84. La fissazione del prezzo del carbonio nell'ambito della direttiva sul sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS)³⁵ è la pietra angolare dell'azione dell'UE per il clima e uno strumento strategico fondamentale per contribuire a ridurre le emissioni in modo efficiente sotto il profilo dei costi. Nel 2023 l'EU ETS 1 ha contribuito a ridurre del 47,6 % le emissioni dei settori della produzione di energia elettrica e termica e della produzione industriale rispetto ai livelli del 2005. Nel 2023 l'UE ha rivisto la direttiva ETS per allineare il sistema al traguardo climatico dell'UE per il 2030. La direttiva è ora in vigore.
85. Con la revisione del 2023, l'ambizione dell'EU ETS 1 è stata aumentata adeguando al ribasso il limite dell'EU ETS 1 e intensificando le riduzioni annuali del limite a partire dal 2024. Il fattore di riduzione lineare dell'EU ETS 1 sarà del 4,4 % a partire dal 2028³⁶. Il limite massimo di emissioni, associato al corrispondente fattore di riduzione lineare, è stato inasprito per ridurre le emissioni del 62 % rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030. Parallelamente, la revisione introduce anche un'eliminazione graduale delle quote gratuite per i prodotti contemplati dal CBAM tra il 2026 il 2034, rafforzando il segnale del prezzo del carbonio, impedendo nel contempo la rilocalizzazione delle emissioni di CO₂, e incentivando la decarbonizzazione della produzione industriale.
86. Inoltre, l'ambito di applicazione della fissazione del prezzo del carbonio è stato ampliato. Dal 1° gennaio 2024 l'EU ETS 1 riguarda anche il trasporto marittimo. Sono incluse le emissioni di tutte le navi di grandi dimensioni che entrano nei porti dell'UE, indipendentemente dalla bandiera, in ragione del 100 % delle emissioni prodotte nella tratta tra due porti dell'UE e quando le navi si trovano all'interno di porti dell'UE e del 50 % delle emissioni prodotte dalle tratte che iniziano o terminano al di fuori dell'UE. Le quote per il settore marittimo sono soggette alla messa all'asta integrale, il che garantisce la coerenza del segnale del prezzo del carbonio.

³⁵ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ([testo consolidato](#)).

³⁶ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ([testo consolidato](#)), articolo 9.

87. L'ambito di applicazione del sistema EU ETS 1 è stato inoltre esteso alle emissioni dei voli intra-UE diversi da quelli nazionali da e per le nove regioni ultraperiferiche dell'UE, come pure ai voli in partenza da tali regioni ultraperiferiche verso la Svizzera e il Regno Unito. Si tratta di un ampliamento della copertura del prezzo del carbonio pari al 7 %. L'applicazione del sistema al trasporto aereo è stata rafforzata ulteriormente. Le quote gratuite per gli operatori aerei saranno gradualmente eliminate entro la fine del 2025 e il monitoraggio e la comunicazione degli effetti climatici del trasporto aereo diversi dal biossido di carbonio avranno inizio nel 2025. A decorrere dal 1º gennaio 2025 gli operatori aerei hanno l'obbligo aggiuntivo di monitorare e comunicare i rispettivi effetti diversi dal CO₂ nell'ambito dell'EU ETS 1, tra cui il particolato carbonioso, il vapore acqueo, i protossidi di azoto e le specie di zolfo ossidato.
88. Nell'ambito della direttiva ETS riveduta, è stato creato un nuovo sistema separato per lo scambio di quote di emissioni prodotte dalla combustione di combustibili nell'edilizia, nel trasporto stradale e in ulteriori settori (EU ETS 2). Il nuovo sistema riguarda le emissioni a monte: i fornitori di combustibile sono tenuti a monitorare e comunicare i quantitativi di combustibili immessi in consumo nei settori coperti dall'EU ETS 2 e dovranno acquistare e restituire quote per le emissioni corrispondenti. Tutte le quote nell'ambito dell'EU ETS 2 saranno messe all'asta e i proventi saranno destinati al Fondo sociale per il clima di recente istituzione e agli Stati membri dell'UE al fine di sostenere l'azione per il clima in tali settori.
89. I PNEC, istituiti a norma del regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima (regolamento sulla governance)³⁷, sono strumenti centrali di pianificazione strategica che delineano il modo in cui gli Stati membri dell'UE raggiungeranno gli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030. Illustrano in che modo gli Stati membri dell'UE intendono affrontare la decarbonizzazione, l'efficienza energetica, la sicurezza energetica, il mercato interno dell'energia, la ricerca, l'innovazione e la competitività, previa consultazione dei cittadini, delle imprese e delle autorità regionali.

³⁷ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

90. Gli Stati membri hanno presentato i PNEC per il periodo 2021-2030 nel 2019 e una loro versione aggiornata nel 2024. La valutazione della Commissione europea (maggio 2025) mostra che attualmente l'UE è sulla buona strada per ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di circa il 54 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

c) **Azione sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici**

91. L'aumento delle temperature, la mutevolezza dei modelli meteorologici, l'innalzamento del livello del mare e gli eventi estremi colpiscono tutti i continenti, siano essi ricchi o poveri, a nord o a sud. Per affrontare gli effetti che interessano l'UE, nella comunicazione della Commissione europea sul Green Deal europeo è stata annunciata una più ambiziosa strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici³⁸, adottata nel febbraio 2021.
92. Nell'ottobre 2021 l'UE ha presentato la sua comunicazione sull'adattamento all'accordo di Parigi. Il documento sistematizza gli ultimi sviluppi in materia di adattamento a livello dell'UE, in particolare la strategia dell'UE di adattamento del 2021. Inoltre, l'UE e i suoi Stati membri hanno predisposto rispettivi piani, politiche o processi di pianificazione nazionali di adattamento.
93. L'UE sottolinea la natura essenziale e complementare delle azioni di mitigazione e di adattamento per contrastare i cambiamenti climatici. Il potenziamento della capacità di adattamento, il rafforzamento della resilienza e la riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici possono apportare numerosi benefici collaterali, anche in termini di mitigazione, e sono pertanto fortemente prioritari per l'UE. Questi aspetti sono sviluppati nell'agenda strategica dell'UE per il periodo 2024-2029.
94. Allo stesso tempo, vi sono limiti per quanto riguarda i casi in cui l'adattamento non è più possibile, dal punto di vista tecnico, economico o sociale. Pertanto, l'UE continua a perseguire un'ambiziosa azione di mitigazione nel cui ambito è possibile conseguire anche benefici collaterali in termini di adattamento, come dimostrato in numerosi progetti e iniziative (per alcuni esempi, si veda la sezione 4 delle ICTU).

³⁸ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_663. Fondamentale per l'adattamento è la piattaforma Climate-ADAPT, che mira a sostenere l'Europa nell'adattarsi ai cambiamenti climatici aiutando gli utenti ad accedere e a condividere dati e informazioni riguardanti i cambiamenti climatici previsti in Europa, la vulnerabilità attuale e futura di regioni e settori, le strategie e le azioni di adattamento dell'UE, nazionali e transnazionali, gli studi di casi sull'adattamento e potenziali opzioni di adattamento, nonché gli strumenti a sostegno della pianificazione dell'adattamento (<https://climate-adapt.eea.europa.eu/it>).

95. La prima relazione biennale dell'UE sulla trasparenza, presentata nel dicembre 2024, fornisce una panoramica delle azioni e delle ambizioni dell'UE in materia di adattamento³⁹. L'UE sta intensificando i propri sforzi tesi ad affrontare la sfida climatica e ha definito la sua visione a lungo termine "che nel 2050 l'UE sarà una società resiliente ai cambiamenti climatici, del tutto adeguata agli inevitabili impatti dei cambiamenti climatici".
96. La normativa europea sul clima prevede il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Prevede inoltre che le istituzioni competenti dell'UE e gli Stati membri garantiscano che le politiche in materia di adattamento nell'UE e negli Stati membri siano coerenti, si sostengano reciprocamente, comportino benefici collaterali per le politiche settoriali e si adoperino per integrare meglio l'adattamento ai cambiamenti climatici in tutti i settori di intervento.
97. La strategia dell'UE di adattamento del 2021 mira a realizzare la visione per il 2050 di un'UE resiliente ai cambiamenti climatici, rendendo l'adattamento più intelligente, migliorando le conoscenze e gestendo le incertezze, più sistematico, sostenendo lo sviluppo delle politiche a tutti i livelli e in tutti i settori, più rapido, accelerando l'adattamento a livello trasversale, e promuovendo azioni internazionali, aumentando il sostegno alla resilienza e alla preparazione internazionali ai cambiamenti climatici.
98. Di fronte a una realtà in mutamento e ai risultati della COP 28, l'UE e i suoi Stati membri hanno ulteriormente affinato i loro approcci per prepararsi agli impatti climatici e aumentare la resilienza.

³⁹ <https://unfccc.int/documents/644477>.

99. Dalla primissima valutazione europea dei rischi climatici (EUCRA), pubblicata nel 2024, è emerso che l'UE e i suoi Stati membri non sono sufficientemente preparati e che molti dei rischi individuati hanno raggiunto livelli critici e richiedono un'azione urgente e risoluta. Il processo di valutazione sistematica dei rischi dell'EUCRA ha individuato e valutato 36 rischi climatici di rilievo per l'Europa, che possono richiedere un'azione a livello nazionale, europeo o transnazionale. Tali rischi sono raggruppati in cinque macrocategorie: ecosistemi, alimentazione, salute, infrastrutture ed economia e finanza. A seconda della propria natura, ciascuno di questi rischi può, da solo, causare un significativo degrado ambientale, danni economici, emergenze sociali e turbolenze politiche, con effetti combinati ancora più incisivi. Inoltre, la valutazione rileva che tutte le regioni ultraperiferiche dell'UE si trovano ad affrontare rischi critici per i loro ecosistemi marini derivanti dal riscaldamento degli oceani e dalle ondate di calore marine, che richiedono un'azione urgente.
100. La relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente dal titolo "*Assessing the costs and benefits of climate change adaptation*" (Valutazione dei costi e dei benefici dell'adattamento ai cambiamenti climatici), del 2023⁴⁰, sottolinea che i responsabili politici devono comprendere i loro benefici e costi rispetto all'ipotesi di non agire affatto e sintetizza i principali concetti di valutazione, i metodi chiave nonché le sfide e i vincoli correlati, oltre a fornire esempi pratici di approcci pertinenti per l'UE.
101. Servono maggiori sforzi per la valutazione attiva del rischio, attraverso scenari avversi nelle prove di stress degli strumenti, e per quanto riguarda l'architettura finanziaria dell'UE. L'esposizione al rischio sta diventando parte integrante della definizione delle priorità politiche nazionali, e nello stesso tempo le risorse impiegate sono scarse.
102. Nel 2026 la Commissione europea preparerà un piano europeo di adattamento ai cambiamenti climatici per sostenere gli Stati membri, in particolare nella preparazione e nella pianificazione, e per garantire valutazioni periodiche dei rischi su base scientifica, in aggiunta agli sforzi nazionali in corso e pianificati. Unitamente alla prima valutazione europea dei rischi climatici, ciò contribuirà a preparare la futura legislazione in materia di resilienza e preparazione ai cambiamenti climatici.

⁴⁰ [Valutazione dei costi e dei benefici dell'adattamento ai cambiamenti climatici | Pubblicazione e relazioni | Scopri i servizi chiave, le caratteristiche tematiche e gli strumenti di Climate-ADAPT](#).

103. Nel marzo 2025 la Commissione europea ha varato la strategia per l'Unione della preparazione per sostenere gli Stati membri e rafforzare la capacità dell'Europa di prevenire le minacce emergenti e rispondervi. Il testo invita a integrare fin dall'inizio le considerazioni relative alla preparazione e alla resilienza nei programmi di bilancio dell'UE per contribuire a ridurre le vulnerabilità e l'esposizione ai rischi, abbassando così i costi delle azioni correttive. Di conseguenza l'UE e gli Stati membri devono dare prova di una maggiore resilienza e di una preparazione rafforzata, aggiornando regolarmente le valutazioni del rischio climatico e rendendo più resilienti le infrastrutture critiche fin dalla progettazione. In tale contesto, nell'elaborazione di politiche, normative e programmi nuovi così come nella revisione di quelli vigenti si terrà presente la prospettiva della preparazione e della sicurezza, individuando coerentemente i potenziali effetti di cui risentirebbe nell'opzione strategica prescelta.
104. Con l'obiettivo di rafforzare la gestione delle risorse idriche per affrontare i rischi climatici, l'inquinamento e la siccità, potenziando nel contempo la competitività economica, la Commissione europea ha adottato una strategia europea sulla resilienza idrica (3 giugno 2025). La strategia è stata elaborata attraverso un'ampia consultazione e il coinvolgimento dei portatori di interessi e dovrebbe fissare obiettivi di efficienza, mobilitare investimenti significativi e introdurre nuove strutture di governance per salvaguardare le risorse idriche in tutta l'UE.
105. Le future politiche di adattamento dell'UE devono essere concepite tenendo conto di misure trasformative e accompagnate da un adeguato sostegno alle comunità interessate, in modo che nessuno sia lasciato indietro. A tal fine, la comunicazione sulla gestione dei rischi climatici in Europa suggerisce di: a) migliorare la governance; b) fornire strumenti per dare ai titolari dei rischi la capacità di agire; c) ricorrere alle politiche strutturali; d) creare i requisiti adeguati per la resilienza finanziaria.
106. La comunicazione sulla gestione dei rischi climatici sottolinea inoltre che la missione dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti climatici funge da migliore pratica per tutte le parti interessate e sarà ulteriormente sfruttata per rispondere ai rischi climatici cui è esposta l'Europa. La missione dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti climatici si concentra sul sostegno alle regioni, alle città e alle autorità locali dell'UE nei loro sforzi tesi a rafforzare la resilienza contro gli effetti dei cambiamenti climatici. La comunicazione riconosce inoltre il ruolo della ricerca e dell'innovazione nel fornire conoscenze e soluzioni alle principali sfide future.

d) Azione per il clima a favore delle persone

107. Secondo un'indagine⁴¹ pubblicata nel giugno 2025, un'ampia maggioranza di cittadini europei continua a ritenere i cambiamenti climatici una grave minaccia globale — l'85 % dei cittadini li considera infatti un problema di rilievo.
108. I diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto continuano ad essere i principi guida comuni e i valori fondamentali dell'UE. Consapevole del fatto che gli effetti dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale sono percepiti maggiormente dalle donne e dalle ragazze, nonché da altri segmenti della popolazione che vi contribuiscono meno di tutti e che si trovano in situazioni di vulnerabilità o emarginazione, l'UE è impegnata a sostenere approcci in materia di azione per il clima basati sui diritti umani e trasformativi in termini di genere, giovani e minori, a promuovere la giustizia sociale, l'equità e l'inclusività nella transizione globale verso la neutralità climatica nonché una partecipazione e un coinvolgimento pieni, equi e significativi delle donne, dei giovani e dei minori riguardo al processo decisionale relativo al clima, riconoscendo le diverse esigenze di donne e ragazze, uomini e ragazzi, nel contesto delle loro rispettive situazioni e condizioni, come pure a rispettare pienamente i nostri obblighi in materia di diritti umani negli interventi volti ad affrontare i cambiamenti climatici.
109. La strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici del 2021 sottolinea la necessità di realizzare la resilienza in modo giusto ed equo affinché i benefici dell'adattamento ai cambiamenti climatici siano ampiamente ed equamente condivisi. La strategia considera inoltre che uomini e donne, anziani, persone con disabilità, sfollati o persone emarginate hanno capacità di adattamento diverse. Le misure di adattamento devono pertanto coinvolgere tali gruppi in tutta la loro diversità e tenere conto della loro situazione.
110. In risposta ai risultati della valutazione europea dei rischi climatici, la comunicazione della Commissione europea sulla gestione dei rischi climatici del marzo 2024 reca il sottotitolo "proteggere le persone e la prosperità". La comunicazione sottolinea che "i rischi climatici sono particolarmente percepiti dalle persone più vulnerabili a causa di una serie di fattori socioeconomici quali il reddito, il genere, l'età, la disabilità, la salute e l'esclusione sociale (che colpiscono in particolare i migranti, le minoranze etniche e le popolazioni indigene)".

⁴¹ [Cambiamenti climatici - Giugno 2025 - Indagine Eurobarometro](#).

111. Al fine di contribuire alla transizione verso un'economia climaticamente neutra in modo equo, l'UE ha istituito il Fondo sociale per il clima. Nel regolamento istitutivo si legge che "le donne sono colpite in modo sproporzionato dalla povertà energetica e dalla povertà dei trasporti, in particolare le madri sole, che rappresentano l'85 % delle famiglie monoparentali, così come le donne sole, le donne con disabilità e le donne anziane che vivono da sole." Il regolamento prevede inoltre che gli Stati membri elaborino i loro piani sociali per il clima nell'ambito di un'ampia consultazione dei portatori di interessi in modo inclusivo e accessibile.
112. L'UE riconosce che i giovani e i minori non solo sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici, ma possono anche agire come importanti agenti del cambiamento in grado di guidare, in futuro, un'azione per il clima ambiziosa.
113. L'UE riconosce che l'educazione e la formazione in materia di clima costituiscono un fattore strategico per la transizione verde, essenziale per promuovere una comprensione informata della crisi climatica, rafforzare la resilienza alla disinformazione e creare una forza lavoro qualificata in materia di sostenibilità al fine di soddisfare le crescenti esigenze del fiorente mercato del lavoro delle tecnologie verdi. È fondamentale rafforzare la resilienza alla disinformazione, giacché quest'ultima minaccia l'ambizione climatica, alimenta la polarizzazione e compromette il sostegno pubblico di cui abbiamo urgente bisogno.
114. Le iniziative dell'UE esistenti, ad esempio la coalizione "Istruzione per il clima", il quadro europeo delle competenze in materia di sostenibilità "GreenComp" e la raccomandazione del Consiglio relativa all'apprendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile, aiutano gli Stati membri a integrare l'educazione climatica nei sistemi di istruzione formale, di formazione professionale e di apprendimento lungo tutto l'arco della vita.
115. Inoltre, il patto europeo per il clima riunisce individui, comunità e organizzazioni per combattere i cambiamenti climatici e adattarsi alle loro conseguenze nonché contribuire a realizzare un futuro più sostenibile. Varato dalla Commissione europea nell'ambito del Green Deal europeo, il patto è un movimento di persone accomunate da una missione condivisa: costruire un'Europa più sostenibile e aiutare l'UE a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

116. Il patto per il clima rappresenta un'opportunità per informarsi sui cambiamenti climatici, mettere a punto e attuare soluzioni e mettersi in contatto con altri nonché moltiplicare l'impatto di tali soluzioni.

e) Coinvolgere tutti i livelli di governance, conferendo loro la capacità di agire, allo scopo di attuare l'azione per il clima

117. Il regolamento dell'UE sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima⁴² impone agli Stati membri dell'UE di coinvolgere attivamente tutti i livelli dell'amministrazione, come pure un'ampia gamma di portatori di interessi, nella definizione delle politiche climatiche ed energetiche, poiché riconosce che il 37 % delle emissioni mondiali può essere ridotto solo attraverso la cooperazione multilivello⁴³, e dunque la politica climatica richiede una cooperazione nazionale e subnazionale a livello di regioni, città e comuni. Questo approccio inclusivo consente alle autorità locali e regionali di contribuire in modo significativo agli obiettivi climatici nazionali e dell'UE.

118. Nel sottolineare ulteriormente tale impegno, alcuni Stati membri⁴⁴ hanno approvato la Coalizione per partenariati multilivello dalle grandi ambizioni per l'azione per il clima, una coalizione globale che promuove un modello di governance climatica multilivello.

⁴² Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁴³ <https://urbantransitions.global/wp-content/uploads/2019/09/Climate-Emergency-Urban-Opportunity-report.pdf>.

⁴⁴ Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Svezia, Ungheria.

f) Rendere i flussi finanziari coerenti con un futuro resiliente ai cambiamenti climatici e a impatto climatico zero

119. Raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e la resilienza ai cambiamenti climatici richiede ingenti investimenti pubblici e privati nell'UE. Secondo le stime, il fabbisogno di investimenti nel sistema energetico ammonta a circa 565 miliardi di EUR l'anno (pari al 3,3 % del PIL) nel periodo 2021-2030 e in media a 660 miliardi di EUR l'anno (pari al 3,2 % del PIL) nel periodo 2031-2050 (contro i 250 miliardi di EUR, pari all'1,7 % del PIL, nel periodo 2011-2020, un decennio caratterizzato da investimenti relativamente scarsi nel sistema energetico), mentre la spesa annua per i trasporti ammonta a circa 785 miliardi di EUR nel periodo 2021-2030 e a 870 miliardi di EUR nel periodo 2031-2050 (pari al 4,2 % del PIL, percentuale simile a quella registrata nel periodo 2011-2020)⁴⁵.
120. I costi e i benefici sociali di evitare i danni causati dai cambiamenti climatici non possono essere calcolati con precisione, ma una loro stima dovrebbe essere sufficiente per legittimare un'azione decisiva ed efficace. Secondo una stima prudente il peggioramento degli impatti climatici potrebbe ridurre il PIL dell'UE di circa il 7 % entro la fine del secolo. Se il riscaldamento globale continua a superare la soglia di 1,5°C per un periodo più lungo, la riduzione supplementare cumulativa del PIL dell'UE e dei suoi Stati membri potrebbe ammontare a 2 400 miliardi di EUR nel periodo tra il 2031 e il 2050⁴⁶.
121. Questo evidenzia l'importanza di allineare ulteriormente i flussi finanziari alla neutralità climatica e di rafforzare la resilienza nell'UE, come previsto anche dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi. Data l'entità degli investimenti necessari, il coinvolgimento del settore privato nel finanziamento della transizione climatica sarà necessario e considerevole. Negli ultimi cinque anni, oltre agli incentivi economici agli investimenti privati forniti dalla fissazione del prezzo del carbonio nell'ambito dell'EU ETS 1, l'UE ha elaborato un quadro in materia di finanza sostenibile volto ad agevolare gli investimenti privati in attività sostenibili. Nel contesto strategico dell'UE, la finanza sostenibile è intesa come una leva fondamentale per sostenere la crescita economica, riducendo al contempo le pressioni sull'ambiente per contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di clima, biodiversità e ambiente del Green Deal europeo, tenendo conto degli aspetti sociali e di governance.

⁴⁵ Relazione 2024 sui progressi dell'azione dell'UE per il clima.

⁴⁶ EUCRA.

122. Nel complesso, i segnali di allineamento dei flussi finanziari agli obiettivi dell'accordo di Parigi sono incoraggianti e molti attori del mercato si avvalgono delle opportunità offerte dal quadro dell'UE in materia di finanza sostenibile. Ad esempio, nel 2023 circa 600 imprese europee hanno dichiarato investimenti di capitale in attività allineate alla tassonomia per 191 miliardi di EUR, un numero che nei primi quattro mesi del 2024 è salito a 249 miliardi di EUR, il che indica una crescita significativa. Al fine di agevolare l'attuazione del quadro in materia di finanza sostenibile e il suo impatto, la Commissione europea ha presentato proposte per semplificare le norme sulla sostenibilità, integrare meglio gli obiettivi in materia di competitività e clima, attrarre investimenti verdi e stimolare la competitività, creare un contesto imprenditoriale più favorevole, aiutare le imprese a crescere, innovare e creare posti di lavoro. Le proposte ridurranno la complessità dei requisiti che l'UE impone a tutte le imprese e concentreranno il nostro quadro normativo sulle imprese più grandi che probabilmente hanno un impatto maggiore sul clima e sull'ambiente, consentendo comunque alle imprese di accedere a finanziamenti sostenibili per la loro transizione pulita.
123. La Commissione europea ha elaborato criteri per integrare requisiti ambientali rigorosi (ossia con certificazione Ecolabel) negli appalti pubblici verdi (*green public procurement* - GPP), in base ai quali le pubbliche amministrazioni cercano di ottenere beni, servizi e opere con un impatto ambientale ridotto per l'intero ciclo di vita rispetto a beni, servizi e opere con la stessa funzione primaria ma oggetto di una procedura di appalto diversa.
124. Il 25 giugno 2025 la Commissione europea ha adottato un nuovo quadro in materia di aiuti di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita, per consentire agli Stati membri di promuovere lo sviluppo di energia pulita, la decarbonizzazione industriale e le tecnologie pulite.

i) Uso dei proventi del sistema di scambio di quote di emissione

125. Dal 2013 la vendita all'asta è il metodo ordinario per la distribuzione delle quote nell'EU ETS 1. Questo approccio attua il principio "chi inquina paga", garantendo che chi emette gas a effetto serra paghi per avere il diritto di farlo. Dal 2023 gli Stati membri sono tenuti a utilizzare un importo equivalente al 100 % dei loro proventi derivanti dallo scambio di quote di emissioni per la spesa nazionale e internazionale connessa alla transizione climatica, compresa la sua dimensione sociale. Dal 2020 i proventi dell'EU ETS 1 sono utilizzati anche per finanziare l'innovazione, attraverso il Fondo per l'innovazione, e gli investimenti attraverso il Fondo per la modernizzazione. Nel 2023 i proventi totali dell'EU ETS 1 sono stati pari a 43,6 miliardi di EUR. La maggior parte dei proventi confluiscano nei bilanci nazionali degli Stati membri, con 7,4 miliardi di EUR raccolti per tali fondi.
126. Il Fondo per l'innovazione è il fondo dell'UE che ha l'obiettivo di sostenere l'innovazione nelle tecniche, nei processi e nelle tecnologie a basse e zero emissioni di carbonio che contribuiscono in modo significativo alla decarbonizzazione dei settori contemplati dall'EU ETS 1 e contribuiscono agli obiettivi "inquinamento zero" e di circolarità, compresi progetti finalizzati all'applicazione su larga scala di tali tecniche, processi e tecnologie. Il Fondo per l'innovazione sarà un elemento essenziale per una futura proposta della Commissione europea nell'ambito del patto per l'industria pulita dell'UE, incentrata sulla decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica e sulla produzione di tecnologie pulite.
127. Il Fondo per la modernizzazione sostiene investimenti negli Stati membri a reddito più basso fornendo assistenza finanziaria, generata attraverso l'EU ETS 1, affinché modernizzino i loro sistemi energetici e migliorino l'efficienza energetica.

128. Al fine di contribuire alla transizione verso un'economia climaticamente neutra in modo equo, senza lasciare indietro nessuno, l'UE ha istituito un Fondo sociale per il clima per sostenere le famiglie, le microimprese e gli utenti vulnerabili dei trasporti nel far fronte all'impatto sui prezzi del nuovo EU ETS 2 per gli edifici e il trasporto su strada e i combustibili per ulteriori settori. Nel complesso, l'obiettivo è affrontare le sfide legate alla povertà energetica di famiglie e microimprese vulnerabili e sostenere gli utenti vulnerabili dei trasporti. In linea di principio, un importo massimo di 65 miliardi di EUR dovrebbe essere messo a disposizione per il periodo 2026-2032, conformemente agli articoli di cui al relativo regolamento. Per finanziare le misure e gli investimenti a sostegno dei gruppi più vulnerabili, il Fondo sociale per il clima metterà in comune i proventi della vendita all'asta delle quote dell'EU ETS 2⁴⁷ e dei 50 milioni di quote dell'attuale EU ETS 1⁴⁸.

ii) Integrare l'azione per il clima nel bilancio dell'UE

129. Il bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027 (sia il quadro finanziario pluriennale che lo strumento NextGenerationEU) costituisce un fattore importante per rendere possibile la transizione verde. Secondo le previsioni attuali, nel periodo fino al 2027 il bilancio dell'UE contribuirà all'azione per il clima con 658 miliardi di EUR, una cifra che rappresenta il 34,3 % del bilancio totale dell'UE e che supera l'obiettivo del 30 % di spesa per il clima.
130. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'UE, che costituisce l'elemento centrale di NextGenerationEU, lo strumento dell'UE per la ripresa dalla pandemia di COVID-19, ha un valore fino a 648 miliardi di EUR e consente agli Stati membri di aumentare in modo significativo gli investimenti per il clima. Per poter beneficiare delle sovvenzioni (357 miliardi di EUR) e dei prestiti (291 miliardi di EUR) del dispositivo, gli Stati membri hanno preparato piani di ripresa e resilienza che definiscono gli investimenti e le riforme politiche che contribuiscono ai sei obiettivi strategici del dispositivo, tra cui la transizione verde. Ciascun piano nazionale deve destinare almeno il 37 % della propria dotazione complessiva a misure che contribuiscono agli obiettivi climatici (ad esempio iniziative che promuovono l'efficienza energetica, la mobilità sostenibile e le energie rinnovabili).

⁴⁷ https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/ets2-buildings-road-transport-and-additional-sectors_en.

⁴⁸ https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/about-eu-ets_en.

131. Inoltre, nel 2023 e nel 2024, in risposta alla crisi energetica, gli Stati membri hanno integrato i piani per la ripresa e la resilienza con nuovi capitoli relativi a REPowerEU, attraverso riforme e investimenti nuovi o potenziati per contribuire a eliminare gradualmente la dipendenza dell'UE dai combustibili fossili russi e accelerare la transizione verso l'energia pulita.
132. Almeno il 30 % dell'obiettivo del programma InvestEU di 372 miliardi di EUR per mobilitare investimenti aggiuntivi nel periodo 2021-2027 dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici dell'UE.
133. Orizzonte Europa è il programma di finanziamento principale dell'UE per la ricerca e l'innovazione. La ricerca e l'innovazione favoriscono la transizione verde mediante la sperimentazione e la dimostrazione di soluzioni, nonché lo sviluppo di innovazioni pionieristiche e di conoscenze per le politiche basate sui più recenti dati scientifici. Nel periodo 2021-2027 Orizzonte Europa destinerà almeno il 35 % del suo bilancio da 95,5 miliardi di EUR al sostegno degli obiettivi dell'azione per il clima.
134. Il programma LIFE, con un pacchetto di investimenti di 243 milioni di EUR, è lo strumento di finanziamento dell'UE per l'ambiente, l'energia e l'azione per il clima. Il suo obiettivo generale è agevolare la transizione verso un'economia sostenibile, circolare, efficiente in termini di energia, basata sulle energie rinnovabili, climaticamente neutra e resiliente, nonché proteggere, ripristinare e migliorare l'ambiente, arrestare e invertire la perdita di biodiversità e porre fine al degrado degli ecosistemi. Nell'ambito dei quattro sottoprogrammi LIFE, il sottoprogramma Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici sostiene l'attuazione del Green Deal contribuendo agli obiettivi e ai traguardi stabiliti nella normativa dell'UE sul clima.
135. Una quota del 40 % della dotazione finanziaria totale della politica agricola comune dell'UE (dal 2023 al 2027) dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici. Inoltre, almeno il 25 % dei fondi assegnati annualmente ai pagamenti diretti (primo pilastro) è destinato ai regimi ecologici (pagamenti per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali) e almeno il 35 % dei fondi del secondo pilastro (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) è destinato ad attività connesse all'ambiente e al clima.

iii) Politica di coesione

136. Gli Stati membri hanno destinato all'azione per il clima rispettivamente il 56,9 % (22,2 miliardi di EUR) del Fondo di coesione (FC) e il 32,6 % (69,9 miliardi di EUR) delle loro dotazioni del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
137. Il Fondo per una transizione giusta (*Just Transition Fund - JTF*) mobilita 19,2 miliardi di EUR di investimenti dell'UE per aiutare le persone e i territori che risentono maggiormente della transizione verso la neutralità climatica. Oltre al Fondo per una transizione giusta, gli altri due pilastri del meccanismo omonimo mobiliteranno 28 miliardi di EUR provenienti da investimenti pubblici e privati per far fronte agli effetti sociali ed economici della transizione.

g) Cooperazione internazionale

138. I risultati del bilancio globale della COP 28 hanno definito le aspettative minime d'azione per la comunità mondiale e hanno messo altri sulla traiettoria già tracciata dall'UE. L'UE continuerà a fare la sua parte per fornire i mezzi e lo slancio necessari a un'azione globale più intensa e per persuadere altri paesi a fare lo stesso, sostenendoli.
139. Sulla scorta del successo e delle potenzialità del Global Gateway, la cooperazione internazionale sarà estesa a nuovi settori, coerentemente con gli sforzi globali concordati nell'ambito del bilancio globale e con le nuove opportunità tecnologiche sostenibili, tenendo presente l'allineamento con l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'UE e i suoi Stati membri potenzieranno ulteriormente la diplomazia verde nei consensi e nei partenariati bilaterali, plurilaterali (tra gli altri G7, G20, OCSE e gruppo per il clima, il cosiddetto "Climate Club") e multilaterali.
140. I finanziamenti per il clima rimarranno al centro del contributo dell'UE all'azione globale per il clima. Insieme agli Stati membri e alla Banca europea per gli investimenti (BEI), l'UE è il principale erogatore di finanziamenti pubblici per il clima alle economie in via di sviluppo ed emergenti, con un contributo di 28,6 miliardi di EUR nel 2023 e altri 7,2 miliardi di EUR di finanziamenti privati mobilitati. Nel solo 2023 l'UE ha contribuito con 8,4 miliardi di EUR (9,1 miliardi di USD) a finanziamenti pubblici bilaterali e multilaterali per l'adattamento nei paesi in via di sviluppo.

141. L'UE e i suoi Stati membri contribuiranno al conseguimento del nuovo obiettivo collettivo quantificato in materia di finanziamenti per il clima (*New Collective Quantified Goal on Climate Finance - NCQG*), adottato in occasione della COP 29, attraverso la cooperazione bilaterale, plurilaterale e multilaterale, in linea con le disposizioni dell'accordo di Parigi.
142. L'UE ha intensificato la sua diplomazia in tutto il mondo per moltiplicare gli sforzi volti a replicare il successo dell'EU ETS 1, incoraggiando e sostenendo altre giurisdizioni a introdurre o migliorare i propri meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio. L'attuazione graduale del CBAM dell'UE incentiva inoltre i governi a rafforzare la loro ambizione in materia di clima attraverso misure di fissazione dei prezzi per ridurre le emissioni e le industrie a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, sulla base di una metodologia potenzialmente applicabile a livello internazionale.
143. Nel contesto delle attività internazionali connesse alla ricerca sul clima e all'osservazione sistematica, l'UE e i suoi Stati membri contribuiscono alla base di conoscenze scientifiche e alle attività dell'IPCC, nonché alle capacità di osservazione fornite dall'Organizzazione meteorologica mondiale e dal sistema globale di osservazione del clima, attraverso i servizi meteorologici e idrologici nazionali.
144. Copernicus, il programma faro dell'UE per l'osservazione della Terra, offre servizi di informazione gratuiti e liberamente accessibili che attingono a dati globali provenienti da satelliti e da sistemi di misurazione terrestri, aerei e marittimi. Copernicus aiuta i fornitori di servizi, le autorità pubbliche e altre organizzazioni internazionali a migliorare la qualità della vita dei cittadini. In un contesto geopolitico volatile, l'UE continuerà a sviluppare partenariati stabili con paesi che condividono i suoi stessi principi. Le alleanze e i partenariati verdi conclusi dal 2021, insieme ai partenariati bilaterali attuati dagli Stati membri, agevolleranno i percorsi dell'UE e dei suoi partner verso la neutralità climatica. L'UE amplierà e approfondirà i partenariati con fornitori internazionali affidabili, compresi i paesi del vicinato, per garantirsi sicurezza energetica a lungo termine e prevedibilità dell'approvvigionamento durante l'intera transizione energetica, contribuendo così a ridurre non solo le dipendenze esterne e i costi, ma anche i rischi che interessano le catene di approvvigionamento.

145. Gli accordi commerciali possono aiutare ad avvicinarsi agli obiettivi climatici e ai traguardi fissati, assicurando nel contempo che il sistema di scambi internazionali rimanga equo e non discriminatorio. In modo analogo, la politica commerciale può stimolare l'innovazione, promuovendo catene del valore sostenibili e creando possibilità di accesso al mercato per le tecnologie e i prodotti puliti. La Commissione europea ha annunciato una serie di nuovi partenariati commerciali, i partenariati per il commercio e gli investimenti puliti, per rafforzare la competitività dell'UE, diversificare le catene di approvvigionamento e stimolare le economie. Tali partenariati hanno l'obiettivo di integrare la vasta rete di accordi commerciali dell'UE mediante un approccio più rapido, flessibile e mirato, adattato agli interessi commerciali concreti dell'UE e dei suoi partner. Il primo partenariato per il commercio e gli investimenti puliti è stato avviato con il Sud Africa nel marzo 2025. L'accordo si concentrerà sugli investimenti, la transizione verso l'energia pulita, le competenze e la tecnologia, nonché sullo sviluppo di industrie strategiche lungo l'intera catena di approvvigionamento.
146. I paesi candidati e potenziali candidati saranno sostenuti nell'allineamento all'*acquis* dell'UE in materia di clima ed energia e nell'adozione dello stesso, compresa la normativa europea sul clima. Ciò include l'attuazione degli impegni assunti attraverso la Comunità dell'energia per conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030 e la neutralità climatica entro il 2050 in un quadro basato sul regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia. L'impegno a perseguire il traguardo per il 2040 e una transizione in linea con quest'ultimo saranno fattori importanti nel processo di adesione dei futuri Stati membri.
147. L'UE sostiene inoltre la cooperazione tra le pertinenti organizzazioni internazionali, riconoscendo l'importanza di un approccio globale coordinato per affrontare la triplice crisi planetaria dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e dell'inquinamento, nonché del degrado del suolo. L'UE e i suoi Stati membri ritengono che la coerenza delle politiche fra le tre convenzioni di Rio debba essere rafforzata a vari livelli per promuovere l'attuazione e conseguire i rispettivi obiettivi e traguardi.

IV. INFORMAZIONI A FINI DI CHIAREZZA, TRASPARENZA E COMPRENSIONE
(ICTU) DELL'NDC DELL'UE

148. Nel 2018 a Katowice, in occasione della prima sessione della COP che funge da riunione delle Parti dell'accordo di Parigi (CMA 1), le Parti hanno concordato orientamenti sulle informazioni necessarie a fini di chiarezza, trasparenza e comprensione (ICTU) applicabili ai rispettivi NDC.
149. La presente parte fornisce le ICTU dell'NDC dell'UE e dei suoi Stati membri a decorrere dalla data di questa presentazione. Ulteriori aggiornamenti saranno presentati al momento dell'adozione delle politiche nazionali che sostengono l'attuazione dell'NDC dell'UE.

ALLEGATO

INFORMAZIONI FORNITE A FINI DI CHIAREZZA, TRASPARENZA E COMPRENSIONE DEL CONTRIBUTO DETERMINATO A LIVELLO NAZIONALE DELL'UNIONE EUROPEA E DEI SUOI STATI MEMBRI PER IL PERIODO 2026-2035

Informazioni a fini di chiarezza, trasparenza e comprensione dell'NDC dell'UE

<i>Sezione</i>	<i>Orientamenti forniti dalla CMA I</i>	<i>ICTU applicabili all'NDC dell'UE</i>
1 Informazioni quantificabili sul punto di riferimento (compreso un anno di base, se del caso):		
a)	Anno/i di riferimento, anno/i di base, periodo/i di riferimento o altro/i punto/i di partenza;	1990
b)	Informazioni quantificabili sugli indicatori di riferimento, sui rispettivi valori nell'anno/negli anni di riferimento, nell'anno/negli anni di base, nel/nei periodo/i di riferimento o in altri punti di partenza e, se del caso, nell'anno-oggettivo;	La quantificazione dell'indicatore di riferimento si baserà sui totali nazionali riportati nella relazione sull'inventario nazionale dall'UE e potrà essere aggiornata a seguito di miglioramenti metodologici apportati all'inventario dei gas a effetto serra.
c)	Per le strategie, i piani e le azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, dell'accordo di Parigi, o per le politiche e misure quali componenti dei contributi determinati a livello nazionale a cui la sezione 1, lettera b), non è applicabile, le Parti devono fornire altre informazioni pertinenti;	Non applicabile.
d)	Obiettivo relativo all'indicatore di riferimento, espresso in cifre, ad esempio in percentuale o importo della riduzione;	Un obiettivo di riduzione delle emissioni nette in tutti i settori dell'economia entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990, compreso un contributo adeguato di crediti internazionali di alta qualità a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, secondo modalità al tempo stesso ambiziose ed efficaci in termini di costi, che porti a un contributo indicativo di riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia compresa tra il 66,25 e il 72,5 % entro il 2035 rispetto ai livelli del 1990. L'intervallo di valori per l'obiettivo indicativo per il 2035 è basato su traiettorie lineari indicative derivanti, da un lato, dagli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e il 2050 e, dall'altro, dall'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 e dal traguardo climatico per il 2040 indicato nella posizione del Consiglio dell'Unione europea.

e)	Informazioni sulle fonti di dati utilizzate per quantificare il/i punto/i di riferimento;	La quantificazione dell'indicatore di riferimento si baserà sui dati riportati nella relazione sull'inventario nazionale dall'Unione europea.
f)	Informazioni sulle circostanze in virtù delle quali la Parte può aggiornare i valori degli indicatori di riferimento.	I valori possono essere aggiornati a seguito di miglioramenti metodologici apportati all'inventario dei gas a effetto serra.
2	Tempistiche e/o periodi di attuazione:	
a)	Tempistica e/o periodo di attuazione, comprese le date di inizio e di fine, coerenti con ulteriori decisioni pertinenti adottate dalla conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti dell'accordo di Parigi (CMA);	Un obiettivo per un solo anno nel 2040, che porti a un contributo indicativo di una riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra compresa tra il 66,25 e il 72,5 % entro il 2035 rispetto ai livelli del 1990. L'intervallo di valori per l'obiettivo indicativo per il 2035 è basato su traiettorie lineari indicative derivanti, da un lato, dagli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e il 2050 e, dall'altro, dall'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 e dal traguardo climatico per il 2040 indicato nella posizione del Consiglio dell'UE.
b)	Obiettivo per un solo anno o pluriennale, a seconda dei casi.	Un obiettivo per un solo anno nel 2040, che porti a un contributo indicativo di una riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra compresa tra il 66,25 e il 72,5 % entro il 2035 rispetto ai livelli del 1990. L'intervallo di valori per l'obiettivo indicativo per il 2035 è basato su traiettorie lineari indicative derivanti, da un lato, dagli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e il 2050 e, dall'altro, dall'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 e dal traguardo climatico per il 2040 indicato nella posizione del Consiglio dell'UE.
3	Ambito di applicazione e settori interessati:	
a)	Descrizione generale dell'obiettivo;	L'obiettivo consiste in una riduzione delle emissioni nette in tutti i settori dell'economia entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990, compreso un contributo adeguato di crediti internazionali di alta qualità a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, secondo modalità al tempo stesso ambiziose ed efficaci in termini di costi, che porti a un contributo indicativo di riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia compresa tra il 66,25 e il 72,5 % entro il 2035 rispetto ai livelli del 1990. L'intervallo di valori per l'obiettivo indicativo per il 2035 è basato su traiettorie lineari indicative derivanti, da un lato, dagli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e il 2050 e, dall'altro,

	dall'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 e dal traguardo climatico per il 2040 indicato nella posizione del Consiglio dell'Unione europea.
	<p>Copertura geografica: l'UE e i suoi Stati membri (Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia)¹.</p> <p>Come indicato al punto 13 della presentazione di cui sopra, in seguito alla fissazione del traguardo per il 2040 e in linea con le revisioni previste, la Commissione europea preparerà l'architettura della politica climatica oltre il 2030 ed elaborerà le proposte per il quadro strategico necessario per raggiungere il traguardo per il 2040 in modo equo ed efficiente sotto il profilo dei costi.</p>
b)	<p>Settori, gas, categorie e compatti interessati dal contributo determinato a livello nazionale, inclusi, se del caso, quelli coerenti con le linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC);</p> <p>Ulteriori dettagli conformemente alle linee guida IPCC nelle relazioni biennali sulla trasparenza elaborate dall'UE.</p> <p>Settori interessati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energia • Trasporto aereo <ul style="list-style-type: none"> ○ Le emissioni prodotte dall'aviazione civile sono incluse per quanto riguarda le emissioni di CO₂ generate dai voli soggetti a un'efficace fissazione del prezzo del carbonio tramite l'EU ETS (che, fino al 31 dicembre 2026, comprende i voli all'interno dello Spazio economico europeo, i voli in partenza verso la Svizzera e i voli in partenza verso il Regno Unito). [Spazio riservato: qualsiasi]

¹ Comprese le regioni ultraperiferiche dell'UE (Guadalupe, Guyana francese, Martinica, Mayotte, Riunione, Saint-Martin (Francia), Isole Canarie (Spagna), Azzorre e Madera (Portogallo)).

	<p>ampliamento dell'ambito di applicazione deriverebbe dalla modifica della direttiva EU ETS da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, sulla base della proposta legislativa che dovrebbe essere adottata entro luglio 2026².]</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Trasporto marittimo <ul style="list-style-type: none"> ○ La navigazione marittima è inclusa per quanto riguarda le emissioni generate dalle attività di navigazione interna e le emissioni soggette a un'efficace fissazione del prezzo del carbonio tramite l'EU ETS. L'estensione dell'EU ETS alle emissioni prodotte dal trasporto marittimo include le emissioni di CO₂, generate dalle navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate, e le emissioni di metano e protossido di azoto a partire dal 1° gennaio 2026. Si applica al 50 % delle emissioni delle tratte che iniziano o terminano al di fuori dell'UE e a tutte le emissioni derivanti dalle tratte interne dell'UE e le emissioni delle navi all'interno dei porti dell'UE. ● Altre categorie di fonti energetiche conformemente alle linee guida IPCC. Processi industriali e uso di prodotti. ● Agricoltura. ● Rifiuti. ● LULUCF (cfr. sezione 5, lettera e), per ulteriori informazioni su questo settore). <p>Gas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Biossido di carbonio (CO₂) ● Metano (CH₄) ● Ossido di azoto (N₂O)
--	---

² https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14549-Sistema-di-scambio-di-quote-di-emissione-dell'UE-per-gli-impianti-fissi-il-trasporto-marittimo-e-il-trasporto-aereo-e-riserva-stabilizzatrice-del-mercato-riesame_it.

		<ul style="list-style-type: none"> • Idrofluorocarburi (HFC) • Perfluorocarburi (PFC) • Esafluoruro di zolfo (SF₆) • Trifluoruro di azoto (NF₃)
c)	Il modo in cui la Parte ha tenuto conto del punto 31, lettere c) e d), della decisione 1/CP.21; (sorgenti, pozzi ed eventuali categorie escluse)	L'NDC dell'UE interessa tutti i settori dell'economia ed è pertanto conforme a tale disposizione.
d)	Benefici generali in termini di mitigazione risultanti dalle azioni di adattamento e/o dai piani di diversificazione economica delle Parti, in particolare la descrizione di progetti, misure e iniziative specifici relativi alle azioni di adattamento e/o ai piani di diversificazione economica delle Parti.	Non applicabile.
4	Processi di pianificazione:	
a)	<p>Informazioni sui processi di pianificazione che la Parte ha intrapreso allo scopo di elaborare il proprio contributo determinato a livello nazionale e, ove disponibili, sui piani di attuazione della Parte, tra cui, se del caso:</p> <p>gli accordi istituzionali nazionali, la partecipazione pubblica e il dialogo con le comunità locali e le popolazioni indigene, secondo modalità che tengano conto della dimensione di genere; questioni contestuali, tra cui, a seconda dei casi:</p> <p>a) circostanze nazionali, quali la geografia, il clima, l'economia, lo sviluppo sostenibile e l'eliminazione della povertà</p> <p>b) migliori prassi ed esperienze relative all'elaborazione del contributo determinato a livello nazionale</p> <p>c) altre aspirazioni e priorità contestuali riconosciute al momento dell'adesione all'accordo di Parigi</p>	<p>L'NDC dell'UE è preparato sulla base dei risultati del dibattito politico avviato dalla comunicazione della Commissione europea "Un futuro sicuro - Il traguardo climatico europeo per il 2040 e il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050 all'insegna di una società giusta, prospera e sostenibile" e della posizione del Consiglio dell'Unione europea sulla modifica della normativa europea sul clima.</p> <p>Tale comunicazione è stata redatta a seguito di un'ampia valutazione d'impatto³, nonché dei contributi dei portatori di interessi, raccolti attraverso una consultazione pubblica⁴. Il traguardo si basa anche sul parere del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici (<i>European Scientific Advisory Board on Climate Change - ESABCC</i>).</p> <p>L'NDC dell'UE è elaborato nel contesto dell'impegno dell'UE a favore della parità di genere e delle priorità trasversali, articolate in impegni</p>

³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52024SC0063>.

⁴ https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13793-EU-climate-target-for-2040/public-consultation_it.

quali: l'impegno volto a creare e a ottimizzare le sinergie tra le dimensioni sociale, ambientale ed economica dello sviluppo sostenibile⁵; l'integrazione da parte degli Stati membri, a norma del regolamento UE sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima⁶ e del Patto europeo per la parità di genere⁷, della dimensione dei diritti umani e della parità di genere nei loro piani nazionali e nelle strategie e l'appoggio dato dall'UE all'adozione della dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni⁸. L'UE mira a conseguire una partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere e a incoraggiare una partecipazione e una leadership piene, eque, efficaci e significative delle donne e delle ragazze a tutti i livelli dell'azione per il clima e del processo decisionale. L'UE continuerà inoltre a sostenere un coinvolgimento significativo dei giovani e dei minori nei processi decisionali legati ai cambiamenti climatici, nonché l'educazione in materia di clima e intensificherà la sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai cambiamenti climatici. Sottolineiamo inoltre l'importanza della loro autonomia e del loro sviluppo duraturo di capacità.

L'UE accoglie con favore il riconoscimento, da parte del Consiglio dei diritti umani e dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile come un diritto umano e si impegnerà attivamente nelle discussioni volte a promuovere tale diritto e a incoraggiare l'inclusione e la non discriminazione. L'UE riconosce il contributo dei difensori dei diritti umani ambientali, che si trovano ad affrontare livelli senza precedenti di minacce e attacchi.

Tutti gli atti legislativi dell'UE sono oggetto di consultazione pubblica prima dell'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio

⁵ Conclusioni del Consiglio del 9 aprile 2019 dal titolo "Verso un'Unione sempre più sostenibile entro il 2030".

⁶ https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-consultation_it.

⁷ Conclusioni del Consiglio del 7 marzo 2011 sul Patto europeo per la parità di genere (2011-2020).

⁸ Conclusioni del Consiglio del 15 maggio 2017 sulle popolazioni indigene.

		<p>dell'Unione europea. I meccanismi di governance sono stabiliti nel regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima. Ciò comprende un sistema di governance rafforzato per quanto riguarda la pianificazione, la comunicazione e il monitoraggio integrati nei settori delle politiche in materia di clima ed energia, anche in relazione a obiettivi, politiche, misure, proiezioni e inventari in materia di clima ed energia, nonché disposizioni relative alla partecipazione pubblica multilivello come pure consultazioni pubbliche che gli Stati membri devono tenere nell'elaborazione dei PNEC integrati che attuano i loro obiettivi strategici fino al 2030. Tali atti giuridici comprendono clausole di riesame in linea con il ciclo quinquennale volto a potenziare l'ambiziosa azione per il clima previsto dall'accordo di Parigi.</p> <p>L'UE sta inoltre attuando misure a sostegno dell'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi, tra cui l'EU ETS o il quadro dell'UE in materia di finanza sostenibile, anche per quanto riguarda la politica dei mercati finanziari, e continua a lavorare per rendere i flussi finanziari più coerenti con un percorso di sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.</p>
b)	Informazioni specifiche applicabili alle Parti, comprese le organizzazioni regionali di integrazione economica e i relativi Stati membri, che hanno raggiunto un accordo per agire congiuntamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo di Parigi, comprese le Parti che hanno convenuto di agire congiuntamente e i termini dell'accordo, conformemente all'articolo 4, paragrafi da 16 a 18, dell'accordo di Parigi;	<p>L'UE e i suoi Stati membri notificano al segretariato dell'UNFCCC l'intenzione di agire congiuntamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo di Parigi, conformemente alla legislazione di cui alla precedente sezione 3, lettera a), dove sono descritte le modalità con cui l'UE e i suoi Stati membri sono responsabili della realizzazione del presente NDC.</p> <p>[spazio riservato al quadro strategico post-2030].</p>
c)	Le modalità con cui l'elaborazione, ad opera della Parte, del proprio contributo determinato a livello nazionale si è basata sui risultati del bilancio globale, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 9, dell'accordo di Parigi;	<p>L'UE ha definito i suoi traguardi in materia di clima per il 2030 e il 2050 nel regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica (la normativa europea sul clima).</p> <p>La normativa europea sul clima impone la fissazione di un traguardo intermedio per il 2040 che la Commissione europea deve proporre al più tardi sei mesi dopo il bilancio globale previsto dall'accordo di Parigi.</p>

		<p>Il 6 febbraio 2024 la Commissione europea ha pubblicato una comunicazione sul traguardo climatico dell'UE per il 2040, che comprende una raccomandazione relativa a un traguardo intermedio per il 2040 che tiene conto del parere scientifico del comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici, nonché una valutazione d'impatto dettagliata e una relazione sul bilancio del carbonio.</p> <p>[spazio riservato al quadro strategico post-2030]</p> <p>Il contributo dell'UE agli sforzi globali concordati nel bilancio globale è descritto nella sezione III.</p>
d)	<p>Ciascuna Parte il cui contributo determinato a livello nazionale a norma dell'articolo 4 dell'accordo di Parigi consiste in azioni di adattamento e/o piani di diversificazione economica da cui derivano benefici generali in termini di mitigazione in linea con l'articolo 4, paragrafo 7, dell'accordo di Parigi presenta informazioni riguardanti:</p> <p>i) le modalità con cui, nell'elaborazione del contributo determinato a livello nazionale, si è tenuto conto delle conseguenze economiche e sociali delle misure di risposta;</p> <p>ii) misure, attività e progetti specifici da attuare per contribuire ai benefici collaterali in termini di mitigazione, comprese informazioni sui piani di adattamento recanti a loro volta benefici collaterali in termini di mitigazione, che possono riguardare, tra l'altro, settori chiave quali l'energia, le risorse, le risorse idriche, le risorse costiere, gli insediamenti umani e la pianificazione urbana, l'agricoltura e la silvicoltura; e azioni di diversificazione economica che possono riguardare, tra l'altro, settori come quello manifatturiero e industriale, l'energia e l'estrazione mineraria, i trasporti e le comunicazioni, l'edilizia, il turismo, il settore immobiliare, l'agricoltura e la pesca.</p>	<p>Carboniocoltura e riduzione delle emissioni dal suolo come misure di adattamento nel settore agricolo e quantificazione dei benefici collaterali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riumidificazione e ripristino delle torbiere e delle zone umide per ridurre l'ossidazione del carbonio e aumentare il sequestro del carbonio (potenziale di mitigazione totale dell'UE ($MtCO_2eq/anno$) 51 - 54 $MtCO_2eq/anno$)*. • Agroforestazione e agricoltura mista, in cui alberi o arbusti sono integrati con la gestione delle colture e/o del bestiame. • Attuazione di misure di protezione del suolo quali colture intercalari, colture di copertura, lavorazione conservativa e siepi. • Rimboschimento nel rispetto dei principi ecologici per la biodiversità e la gestione sostenibile delle foreste (8 - 235 $MtCO_2eq/anno$)*. • Miglioramento dell'efficienza dell'uso dei concimi per ridurre le emissioni di protossido di azoto (19 $MtCO_2eq/anno$)*. <p>* quantificazione dei benefici collaterali: <i>Carbon farming Making agriculture fit for 2030</i> (rif. Tab. 1)</p>

Misure di efficienza energetica

Adattare gli edifici e le infrastrutture affinché resistano a condizioni meteorologiche estreme (ad esempio riqualificare le abitazioni per le ondate di calore) comporta spesso una migliore efficienza energetica, il che a sua volta riduce le emissioni. Questo aspetto può essere quantificato stimando il risparmio energetico e le corrispondenti riduzioni delle emissioni. Le misure di adattamento nel settore dell'edilizia contribuiscono sia agli obiettivi di resilienza che a quelli di mitigazione, ma presentano un potenziale compromesso che richiede una valutazione caso per caso. L'UE si è adoperata per promuovere l'integrazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici nelle norme edilizie, ha stabilito direttive per aumentare l'efficienza e la prestazione energetiche e ha elaborato politiche volte a incoraggiare la ristrutturazione degli edifici che porta a una migliore efficienza energetica e delle risorse. Nel marzo 2023 la Commissione europea ha pubblicato orientamenti a livello dell'UE sulla resilienza climatica degli edifici.

Agricoltura sostenibile

Pratiche quali l'agroforestazione e il sequestro del carbonio nel suolo sono misure di adattamento comuni per rafforzare la resilienza contro la siccità o le inondazioni. Tali pratiche possono anche mitigare le emissioni stoccardo carbonio nei suoli.

Soluzioni basate sulla natura (SBN)

Se integrate in modo ponderato nelle politiche e nella pianificazione, le SBN non si limitano a mitigare i cambiamenti climatici o a ridurre i rischi di catastrofi, ma offrono anche un'ampia gamma di vantaggi: miglioramento della salute pubblica, creazione di posti di lavoro verdi, rivitalizzazione degli spazi urbani, depurazione dell'acqua e dell'aria e promozione dell'inclusione sociale. L'UE promuove SBN volte alla protezione, al ripristino e alla gestione sostenibile dei pozzi naturali di assorbimento del carbonio e dei serbatoi di carbonio, anche nel Green Deal.

		<p>europeo, nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e nella strategia "Dal produttore al consumatore".</p> <p>Il progetto sull'innovazione urbana basata sulla natura (H2020 NATURVATION) ha sviluppato risorse chiave sulle SBN per il clima, compresi un Atlante della natura urbana contenente quasi 1 000 esempi di SBN provenienti da 100 città europee che contribuiscono ad adattare il sistema urbano ai cambiamenti climatici e mappe europee di valutazione dei benefici delle SBN per ridurre le isole di calore urbano nelle 775 aree urbane di tutta l'UE.</p> <p>NetworkNature è un progetto Orizzonte Europa finanziato dall'UE che funge da risorsa principale per la comunità delle SBN, creando opportunità di cooperazione locale, regionale e internazionale al fine di massimizzare l'impatto e la diffusione delle SBN. Sulla pagina web di NetworkNature è disponibile una grande quantità di risorse e studi di casi in ambito SBN. Ad esempio, il progetto OPERANDUM ha sviluppato laboratori all'aperto e la piattaforma GeoIKP per convalidare e monitorare le SBN volte a ridurre i rischi idrometeorologici utilizzando dati geospaziali e socio-ambientali.</p>
5	Ipotesi e approcci metodologici, compresi quelli per la stima e la contabilizzazione delle emissioni e, se del caso, degli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra:	
a)	Ipotesi e approcci metodologici utilizzati per calcolare le emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra che corrispondono al contributo determinato a livello nazionale della Parte, in linea con la decisione 1/CP.21, punto 31, e con gli orientamenti in materia di contabilizzazione adottati dalla CMA;	L'Unione europea contabilizzerà le emissioni e gli assorbimenti antropogenici corrispondenti all'ambito di applicazione del suo NDC conformemente alla decisione 4/CMA.1. La contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti antropogenici è basata sui dati contenuti nell'inventario dei gas a effetto serra dell'UE, che è compilato conformemente alle linee guida IPCC e alle linee guida, alla procedura e alle modalità di comunicazione del quadro di riferimento rafforzato per la trasparenza.

b)	Ipotesi e approcci metodologici usati per rendere conto dell'attuazione di politiche e misure o strategie nel contributo determinato a livello nazionale;	Non applicabile. L'NDC dell'UE costituisce un obiettivo assoluto, in tutti i settori dell'economia, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
c)	Ove applicabile, informazioni sul modo in cui la Parte terrà conto dei metodi esistenti e degli orientamenti adottati nell'ambito della convenzione per rendere conto delle emissioni e degli assorbimenti antropogenici, a norma dell'articolo 4, paragrafo 14, dell'accordo di Parigi, se del caso;	Cfr. sezione 5, lettera d), più avanti.
d)	Metodologie e parametri dell'IPCC usati per stimare le emissioni e gli assorbimenti antropogenici di gas a effetto serra;	Metodologie: Linee guida IPCC del 2019. Parametri: Potenziale di riscaldamento globale in un arco temporale di 100 anni, in conformità della 5 ^a relazione di valutazione dell'IPCC.
e)	Ipotesi, metodologie e approcci specifici per settore, categoria o attività, in linea con gli orientamenti dell'IPCC, se del caso, fra cui, ove applicabile: i. approccio che contempla le emissioni e i successivi assorbimenti risultanti da disturbi naturali in terreni gestiti; ii. approccio usato per contabilizzare le emissioni e gli assorbimenti dovuti ai prodotti legnosi; approccio che contempla gli effetti della struttura delle classi di età delle foreste;	[spazio riservato al quadro strategico post-2030]
f)	Altre ipotesi e approcci metodologici volti a comprendere il contributo determinato a livello nazionale e, se applicabile, a stimare le emissioni e gli assorbimenti corrispondenti, tra cui:	

i)	il modo in cui sono definiti gli indicatori, scenari e/o livelli di riferimento, compresi, se del caso, i livelli di riferimento specifici per settore, categoria o attività, fra cui, ad esempio, parametri chiave, ipotesi, definizioni, metodologie, fonti di dati e modelli utilizzati;	[spazio riservato al quadro strategico post-2030]
ii)	per le Parti con contributi determinati a livello nazionale che contengono componenti di gas non a effetto serra, informazioni sulle ipotesi e sugli approcci metodologici usati in relazione a tali componenti, se del caso;	Non applicabile. L'NDC dell'UE costituisce un obiettivo assoluto, in tutti i settori dell'economia, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
iii)	per le forzanti climatiche incluse nei contributi determinati a livello nazionale non contemplate dalle linee guida IPCC, informazioni sul modo in cui le forzanti climatiche sono stimate;	[spazio riservato al quadro strategico post-2030]
iv)	ulteriori informazioni tecniche, ove necessario;	Non applicabile.
g)	Intenzione di ricorrere alla cooperazione volontaria di cui all'articolo 6 dell'accordo di Parigi, ove applicabile.	<p>Al fine di agevolare il raggiungimento del traguardo dell'UE per il 2040, un contributo adeguato di crediti internazionali di alta qualità al traguardo per il 2040 a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, secondo modalità al tempo stesso ambiziose ed efficaci in termini di costi, che sostenga l'UE e i paesi terzi nel conseguimento di traiettorie di riduzione netta dei gas a effetto serra compatibili con l'obiettivo dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2° C e di compiere ulteriori sforzi per limitarlo a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali; l'origine, i criteri di qualità e altre condizioni relative all'acquisizione e all'utilizzo di tali crediti sono disciplinati dal diritto dell'UE.</p> <p>La Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein partecipano al sistema EU ETS 1 dal 2008 e nel 2020 è entrato in vigore un accordo che collega gli ETS dell'UE e</p>

		<p>della Svizzera. L'UE continua a vagliare le possibilità esistenti per collegare il sistema EU ETS ad altri ETS solidi.</p> <p>L'UE renderà conto della cooperazione avviata tramite l'EU ETS con queste Parti e con qualsiasi altra Parte coerentemente con gli orientamenti adottati dalla CMA.</p>
6	Il modo in cui la Parte ritiene che il suo contributo determinato a livello nazionale sia giusto e ambizioso alla luce delle circostanze nazionali:	
a)	<p>Il modo in cui la Parte ritiene che il suo contributo determinato a livello nazionale sia giusto e ambizioso alla luce delle circostanze nazionali.</p>	<p>L'NDC dell'UE è al tempo stesso ambizioso ed equo, in quanto indirizzerà una delle più grandi economie industrializzate e dipendenti dai combustibili fossili al mondo verso la neutralità climatica entro il 2050, prendendo nel contempo in considerazione l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri con circostanze nazionali diverse.</p> <p>L'attuale obiettivo dell'UE per il 2030 è del 55 %. L'UE e i suoi Stati membri si impegnano congiuntamente a conseguire entro il 2040 un obiettivo giuridicamente vincolante di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra, compreso un contributo adeguato di crediti internazionali di alta qualità a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, secondo modalità al tempo stesso ambiziose ed efficaci in termini di costi, in base al quale l'UE nel 2035 avrà un contributo <i>indicativo</i> di riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia compresa tra il 66,25 e il 72,5 % rispetto ai livelli del 1990. L'intervallo di valori per l'obiettivo indicativo per il 2035 è basato su traiettorie lineari indicative derivanti, da un lato, dagli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e il 2050 e, dall'altro, dall'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 e dal traguardo climatico per il 2040 indicato nella posizione del Consiglio dell'Unione europea.</p> <p>Al fine di proporre il traguardo climatico dell'UE per il 2040, la Commissione europea ha preso in considerazione i seguenti elementi: i migliori e più recenti dati scientifici disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC e dell'ESABCC; l'impatto sociale, economico e ambientale, compresi i costi dell'inazione; la necessità di assicurare una transizione giusta ed equa sul piano</p>

sociale per tutti; l'efficacia in termini di costi e l'efficienza economica; la competitività dell'economia dell'Unione, in particolare delle piccole e medie imprese e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di CO₂; le migliori tecnologie disponibili efficaci in termini di costi, sicure e scalabili; l'efficienza energetica e il principio "l'efficienza energetica al primo posto"; l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento; l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno; la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo; la necessità di mantenere, gestire e potenziare i pozzi naturali di assorbimento nel lungo termine e di proteggere e ripristinare la biodiversità, anche nell'ambiente marino; il fabbisogno e le opportunità di investimento; gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo dell'UNFCCC; le informazioni esistenti in merito al bilancio di previsione indicativo di gas a effetto serra dell'Unione per il periodo 2030-2050.

La normativa europea sul clima crea un sistema per valutare i progressi compiuti e fornisce una base giuridica per intraprendere ulteriori azioni, se necessario. Offre prevedibilità agli investitori e ad altri operatori economici e assicura l'irreversibilità della transizione verso la neutralità climatica.

Per conseguire tale obiettivo sarà necessario attuare pienamente il quadro concordato per il 2030 e garantire la competitività dell'industria europea. L'UE sta attualmente discutendo un patto per l'industria pulita volto a promuovere la decarbonizzazione e a rafforzare la competitività delle industrie europee, garantendo nel contempo una transizione giusta che non lasci indietro nessuno e condizioni di parità con i partner internazionali.

L'UE vanta una lunga esperienza per quanto concerne la realizzazione delle sue politiche in materia di clima. Dal 1990 le sue emissioni totali di gas a effetto serra (esclusi il settore LULUCF e il trasporto aereo internazionale) sono diminuite di 1 516 MtCO₂eq, raggiungendo il livello più basso nel 2022 (3 133

		<p>MtCO₂eq). Rispetto al 1990, l'UE ha progressivamente disaccoppiato il suo PIL dalle sue emissioni di gas a effetto serra, con un aumento del PIL del 67 % e una diminuzione delle emissioni di circa il 34 % nello stesso periodo.</p> <p>Un'economia climaticamente neutra, inclusiva e resiliente mira a garantire la prosperità e il benessere a lungo termine dei cittadini dell'UE. Tuttavia le politiche e i fondi pubblici, nonché il dialogo sociale, dovranno far fronte alle sfide che gravano su determinati gruppi e regioni, sostenendo gli investimenti delle famiglie nella decarbonizzazione. Per far fronte alle criticità sociali si dovrà dedicare grande attenzione strategica all'equità, alla solidarietà e a politiche sociali che non solo attenuino l'impatto diretto della fissazione del prezzo del carbonio, ove necessario, ma consentano anche alle famiglie a basso reddito di compiere effettivamente la transizione verso l'azzeramento delle proprie emissioni di carbonio.</p> <p>[spazio riservato al quadro strategico post-2030]</p>
b)	Considerazioni inerenti a un giusto contributo, comprese riflessioni sull'equità;	<p>Dal 1990 l'UE e i suoi Stati membri hanno ridotto costantemente le proprie emissioni di gas a effetto serra. L'UE ha rispettato gli impegni di riduzione delle emissioni sia nel primo che nel secondo periodo di adempimento del protocollo di Kyoto. I risultati conseguiti dall'UE nel secondo periodo di adempimento hanno rispecchiato una riduzione di circa il 19 % rispetto ai livelli dell'anno di riferimento, superando l'obiettivo di riduzione dell'8 % previsto.</p> <p>Secondo l'IPCC, per limitare il riscaldamento a 1,5°C con uno scostamento nullo o limitato, bisogna raggiungere l'azzeramento delle emissioni globali nette di CO₂ intorno al 2050. Nel 2020 l'UE si è impegnata, nella sua strategia a lungo termine trasmessa all'UNFCCC, a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e ha presentato un NDC ambizioso che prevede un traguardo climatico per il 2030 volto a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990.</p> <p>Impegnandosi a conseguire tali obiettivi, l'UE sta contribuendo in modo giusto ed equo a un percorso teso a limitare l'aumento della temperatura mondiale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, in linea con le raccomandazioni</p>

dell'IPCC, l'interpretazione più ambiziosa dell'accordo di Parigi e il rafforzamento dell'impegno dell'UE a favore della sua attuazione. Le riduzioni delle emissioni dell'UE sono allineate alla scienza e all'IPCC nonché alla richiesta di riduzioni significative, rapide e durature delle emissioni globali di gas a effetto serra del 43 % entro il 2030 e del 60 % entro il 2035.

Nel 2023 l'UE ha conseguito una riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra dell'8 % rispetto alle emissioni dell'anno precedente. Da decenni non si raggiungeva una riduzione annua così elevata (escludendo il calo eccezionale e temporaneo registrato nel 2020 a causa della pandemia), un decremento dovuto in larga misura alla crescita della produzione di energia rinnovabile e alla diminuzione dell'uso di carbone e gas. Nel 2023 le emissioni nette erano inferiori del 37 % rispetto ai livelli del 1990. Nello stesso periodo le emissioni globali sono aumentate di oltre il 50 %. Durante tale periodo, le riduzioni delle emissioni dell'UE hanno superato quelle di qualsiasi altra grande economia sviluppata o in via di sviluppo.

L'obiettivo consiste in una riduzione delle emissioni nette in tutti i settori dell'economia entro il 2040 rispetto ai livelli del 1990, compreso un contributo adeguato di crediti internazionali di alta qualità a norma dell'articolo 6 dell'accordo di Parigi, secondo modalità al tempo stesso ambiziose ed efficaci in termini di costi, che porti a un contributo indicativo di riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia compresa tra il 66,25 e il 72,5 % entro il 2035 rispetto ai livelli del 1990. L'intervallo di valori per l'obiettivo indicativo per il 2035 è basato su traiettorie lineari indicative derivanti, da un lato, dagli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e il 2050 e, dall'altro, dall'obiettivo climatico dell'UE per il 2030 e dal traguardo climatico per il 2040 indicato nella posizione del Consiglio dell'Unione europea.

Presentando questo NDC, gli impegni dell'UE:

- sono coerenti rispetto alle traiettorie delle emissioni dell'IPCC e alla richiesta del bilancio globale di riduzioni significative, rapide e durature delle emissioni di gas a effetto serra in linea con il valore di 1,5°C;

		<ul style="list-style-type: none"> • rispondono al bilancio globale per quanto concerne la fissazione di obiettivi di riduzione assoluti, in tutti i settori dell'economia, che interessino tutti i gas a effetto serra, i settori e le categorie; e • sono allineati a riduzioni drastiche e credibili delle emissioni verso i rispettivi obiettivi di azzeramento delle emissioni nette per la metà del secolo, coerentemente con una traiettoria lineare o più marcata. <p>Stando all'ultima relazione dell'UNEP sul divario delle emissioni, la quota UE delle emissioni globali di gas a effetto serra è pari al 6 %.</p> <p>L'UE non può risolvere da sola la crisi climatica. La cooperazione internazionale rimane al centro del contributo dell'UE all'azione globale per il clima e l'UE continuerà a invitare i paesi con la quota maggiore di emissioni a impegnarsi a favore della massima ambizione possibile.</p>
c)	Il modo in cui la Parte ha tenuto conto dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'accordo di Parigi;	<p>Questo NDC rappresenta una progressione in termini di ambizione rispetto al suo NDC precedente.</p> <p>Cfr. sezione 6, lettera a).</p>
d)	Il modo in cui la Parte ha tenuto conto dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'accordo di Parigi;	L'UE ottempera a questa disposizione prefiggendosi un obiettivo che interessa tutti i settori dell'economia.
e)	Il modo in cui la Parte ha tenuto conto dell'articolo 4, paragrafo 6, dell'accordo di Parigi.	Non applicabile.
7	Il modo in cui il contributo determinato a livello nazionale contribuisce al conseguimento dell'obiettivo della convenzione di cui all'articolo 2:	
a)	Il modo in cui il contributo determinato a livello nazionale contribuisce al conseguimento dell'obiettivo della convenzione di cui all'articolo 2;	<p>L'UE ritiene che il proprio NDC sia in linea con l'obiettivo dell'UNFCCC e con l'obiettivo a lungo termine dell'accordo di Parigi, come spiegato nella sezione 6, lettere a) e b).</p>
b)	Il modo in cui il contributo determinato a livello nazionale contribuisce a quanto previsto all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi.	

